

Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

A cura di Pierluigi Fiorentino
Responsabile dei Servizi fiscali della FIAVET Nazionale



Lo studio di settore per le agenzie di viaggi e tour operator

Manuale pratico

Comprensione e compilazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
dello studio di settore

Roma, 20 novembre 2012

FIAVET, Federazione Italiana delle Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo, costituita nel 1961, è un'organizzazione a carattere nazionale di categoria a cui aderiscono Associazioni Territoriali e Associazioni di Imprese Turistiche.

FIAVET, con oltre 6.000 imprese fra associati diretti ed indiretti legalmente autorizzati, è di gran lunga il principale organismo di rappresentanza in Italia.

La FIAVET esercita la rappresentanza giuridica e di categoria a tutela in tutti i campi degli interessi generali delle imprese del Settore. Essa di fatto rappresenta gli interessi degli Associati nei confronti del Governo, del Parlamento e della Pubblica Amministrazione.

La Federazione, insieme alle altre Organizzazioni imprenditoriali del settore, stipula, con le Organizzazioni dei lavoratori, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Turismo.

La FIAVET è socio fondatore dell'**UFTAA** (The United Federation of Travel Agents Associations) di cui esprime attualmente la presidenza, dell'**ECTAA** (Groupement des Unions Nationales des Agences et Organismes de Voyages de la CEE). Le due organizzazioni rappresentano la categoria agenziale ad un livello, rispettivamente, internazionale ed europeo, nei rapporti con le Istituzioni internazionali ed europee ed i fornitori di servizi (compagnie aeree, IATA, C.R.S. ecc.).

La FIAVET aderisce alla Confcommercio – Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), la FIAVET è socio fondatore della CONFATURISMO, l'espressione unitaria delle Organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese operanti nel settore del Turismo.

La FIAVET esprime la Vicepresidenza di Confturismo.

La FIAVET è socio fondatore dell'Ente Bilaterale Nazionale insieme alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore Turismo.

L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO (**EBNT**), è un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL.

EBNT, è un ente senza fini di lucro e costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

EBNT svolge e promuove attività di studio e ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce un supporto tecnico- scientifico e alla rete degli Enti Bilaterali Territoriali sulle politiche e sui sistemi della formazione e dell'apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, ne coordina il lavoro e ne definisce le linee operative di indirizzo.

EBNT riveste un ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell'occupazione di settore e ne studia l'evoluzione, anche in relazione al tema delle pari opportunità, promuovendo interventi mirati volti al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro.

L'impegno di EBNT, inoltre, è quello di offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si manifestano sul territorio nazionale, intervenendo con forme di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli addetti.

EBNT intende investire molto sul valore della bilateralità, ritenendo le relazioni tra l'impresa e il sindacato come una risorsa.

INDICE

Prefazione	1
Introduzione	3
Caratteristiche principali dello studio di settore per le agenzie di viaggi e dei tour operator	7
Comprensione e compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore	14
QUADRO A - Personale addetto all'attività	14
QUADRO B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	21
QUADRO D - Elementi specifici dell'attività	23
Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici incoming e/o outgoing	28
Attività di organizzazione: distinzione per tipologia di servizi	29
Altri dati	30
Attività di intermediazione	31
Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici	33
Tipologia commerciale	34
Altri elementi specifici	35

Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici nel quadro Z	38
Attività di intermediazione nel quadro Z	40
Attività di organizzazione: tipologie contrattuali	40
Riconciliazione tra quadro D e quadro F attraverso una serie di tabelle	44
Variabili funzione di regressione	45
Indicatori di coerenza	46
Considerazioni finali	47
Quaderni per la formazione	47
Appendice	49
Istruzioni alla compilazione del quadro F	51
Nota tecnica e metodologica	65

PREFAZIONE

Nell'ultimo decennio, dalla prima introduzione dello studio di settore nell'attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi i tour operator, abbiamo assistito ad un vero e proprio stravolgimento del ruolo e delle funzioni svolte dalle imprese del settore.

L'intero comparto si è trovato ad affrontare, in questo lungo periodo, una crisi dovuta soprattutto alle congiunture sfavorevoli che sono iniziate all'indomani dei gravissimi episodi di terrorismo verificatisi negli Stati Uniti l'11 settembre 2001, dagli eventi bellici in Iraq, i più recenti attentati e le rivoluzioni che si sono verificate in località che sono tradizionalmente mete del turismo (come ad esempio in Egitto ed in Tunisia).

A ciò si è aggiunto che i vettori aerei hanno applicato una politica commerciale che ha visto, già da diverso tempo, una progressiva riduzione, fino al quasi azzeramento, delle commissioni riconosciute alle agenzie intermedie per la vendita di biglietteria aerea.

Nel settore dell'organizzazione dei viaggi sono altresì intervenute evoluzioni tali che si è reso necessario adeguare i modelli organizzativi e le strutture contabili delle imprese: da un aumento considerevole degli operatori economici, lo sviluppo tecnologico che ha aperto nuovi canali per la distribuzione dei servizi (internet e le transazioni elettroniche, ecc.), fino alla creazione di nuove tipologie di imprese (consorzi, network, ecc.).

Tutto ciò considerando, ed allo scopo di rendere lo studio di settore quanto più possibile aderente alla mutevole realtà organizzativa e di mercato, FIAVET ha seguito attentamente, fin dal 2002, tutte le fasi dell'evoluzione dello studio, contribuendo, in più occasioni, a segnalare diversi punti

che meritavano di essere riconsiderati e maggiormente approfonditi: sono stati evidenziati una serie di correttivi per migliorare il risultato dello studio. Grazie a tale azione la Commissione degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate, che ha proceduto a validare lo studio stesso, ha recepito in buona sostanza tutte le osservazioni e proposte delle Associazioni di Categoria.

Infatti, nel corso delle due successive revisioni del 2006 e del 2009, sono stati forniti ulteriori contributi nella predisposizione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, avendo suggerito l'inserimento di alcune informazioni complementari utili per l'aggiornamento dello studio stesso. Lo studio di settore, ancorché definito, non è immutabile nel tempo ma deve essere oggetto di revisione alla luce di eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in fase di applicazione. Per tale motivo la Federazione è sempre stata attenta nell'attività di monitoraggio al fine di segnalare le anomalie che si possono verificare in sede di attuazione.

Nel corso di questi anni di applicazione dello studio, la Federazione non ha mancato di organizzare, con la spinta propulsiva delle Associazioni Regionali, giornate di informazione mettendo a disposizione un modulo formativo per consentire agli Associati di essere al corrente delle novità e di poter applicare lo studio in modo corretto ed efficace.

Vorrei infine esprimere un sentito ringraziamento, mio personale ed a nome della FIAVET, ai Componenti della Commissione fiscale della Federazione che nel corso di questi anni hanno contribuito con i loro utili suggerimenti al lavoro di aggiornamento dello studio di settore.

Giuseppe Cassarà

Presidente d'onore FIAVET

INTRODUZIONE

Con il presente volume intendiamo riassumere ed offrire ai nostri Associati, alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni di applicazione, le disposizioni normative e la prassi per comprendere, e quindi compilare correttamente, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore.

Vengono commentati i righi dell'ultimo modello dello studio di settore con una serie di focus e di avvertenze per una migliore applicazione dello studio stesso.

Tra le diverse variabili esaminate, che possono assumere un peso non trascurabile nella determinazione dei ricavi dell'agenzia, sono stati positivamente considerati dei coefficienti che riducono forfetariamente il volume d'affari intermediato per la vendita di pacchetti turistici dei tour operator ed invece in modo analitico il volume intermediato per la vendita di biglietteria aerea e marittima, in quanto comprensivo di importi sui quali non viene corrisposta alcuna commissione.

Non si è trascurato di segnalare da subito che in generale le spese per lavoro sono da sempre una variabile che incide molto sul volume totale dei costi e soprattutto che l'importo delle spese sostenute per il lavoro degli apprendisti, la cui produttività è senza dubbio inferiore a quella di un addetto qualificato, deve essere corrispondentemente ridotta.

Per poter misurare correttamente le performance delle imprese del settore sono stati studiati degli indicatori di coerenza specifici quali ad esempio il margine di intermediazione commerciale quale ulteriore indicatore economico, per l'attività svolta dall'agenzia, che contribuisce ad identificare le condizioni di normalità e correttezza economica dell'agenzia di viaggi rispetto al proprio gruppo di riferimento.

Si è dedicata una parte del lavoro anche al commento del quadro Z allo scopo di rilevare le nuove modalità e canali di vendita nel settore delle agenzie di viaggi.

In particolare, nel rigo Z06 si indicano le percentuali di incidenza, sia sui ricavi sia dei costi, dell'attività di vendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi, che sono acquisiti ad una quotazione cosiddetta "netta". Ciò perché è assolutamente importante rilevare che la marginalità di tale attività è molto diversa da quella propria dell'attività di organizzazione in senso stretto di pacchetti e servizi turistici (disciplinata ai fini IVA dall'art. 74-ter, del DPR n. 633/72) e che ormai da tempo ha assunto sempre maggiore rilevanza in termini di volumi transati.

Nel rigo Z07 sono indicate le percentuali riguardanti la vendita di pacchetti e/o servizi turistici acquisiti al "netto" da altri tour operator a cui sono aggiunti altri servizi al fine di personalizzare l'offerta in base alle specifiche esigenze del cliente dell'agenzia di viaggi. Ad esempio ad un pacchetto turistico cosiddetto base, costituito da trasporto aereo e soggiorno alberghiero, l'agenzia di viaggi può aggiungere i servizi di assistenza ed accompagnamento, i transfer, servizi connessi ad attività sportive e ricreative, escursioni, ecc. che sono venduti ad un prezzo forfetario e gestiti, ai fini IVA, nel regime speciale ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72. Attualmente entrambe le fattispecie, da riportare nei rigi Z06 e Z07, concorrono alla formazione del margine globale dell'attività di organizzazione in senso lato, derivante dal raffronto tra il rigo D01 e D05 dello studio di settore con una evidente commistione di attività radicalmente diverse dalla vera e propria produzione di pacchetti e servizi turistici.

Ricordiamo l'importanza della corretta compilazione di tutti i quadri del modello, ed in particolare del quadro Z utile per la futura revisione dello studio di settore. Ciò renderà possibile cogliere sempre meglio la realtà strutturale ed operativa delle imprese di viaggi e turismo. A partire da quest'anno infatti rammentiamo che lo studio di settore UG78U, applicato dal periodo d'imposta 2009, deve essere soggetto a revisione. Sarà pertanto fondamentale tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo agli effetti della crisi congiunturale,

per migliorare la rappresentatività dello studio rispetto alla realtà economica del settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Fiavet, come sempre, sarà impegnata nel lavoro di validazione con i competenti Uffici di SO.SE. S.p.A. e dell'Agenzia delle Entrate come già avvenuto in passato.

Fortunato Giovannoni

Presidente FIAVET

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLO STUDIO DI SETTORE PER LE AGENZIE DI VIAGGI E DEI TOUR OPERATOR

Il primo studio di settore per le agenzie di viaggi ed i tour operator fu approvato il 6 marzo 2003¹ e utilizzato per la prima volta dal periodo d'imposta 2002 e quindi con effetto dalla dichiarazione modello unico 2003. Sono successivamente intervenute due evoluzioni dello studio al fine di adeguare il modello alle mutate caratteristiche di organizzazione e di svolgimento dell'attività intervenute nel corso degli ultimi 9 anni. Lo studio attualmente in vigore – modello UG78U – è stato revisionato nel 2009 (che a partire dal periodo d'imposta 2009 ha sostituito lo studio di settore TG78U), nella nuova versione approvata con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010. Notevoli sono state le semplificazioni nel modello, anche al fine di considerare le modifiche intervenute nelle regole relative alla materia degli accertamenti fiscali.

Si riportano i righi e le corrispondenti istruzioni del modello UG78U-2012 dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore dell'attività delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Il lavoro è poi ingrato da un commento alla compilazione dei diversi righi dei vari quadri di cui si compone il modello. Sono state infine aggiunte le avvertenze tecniche e metodologiche che evidenziano i dati e le informazioni che diventano variabili della funzione

¹ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2003, n. 66.

Si tratta dei risultati ottenuti a conclusione della fase di lavoro, svolto dall'Ufficio Studi di Settore dell'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con SO.SE S.p.A. Solo così sarà possibile comprendere appieno le funzioni del software GE.RI.CO. per la determinazione dei ricavi delle aziende e degli indici di coerenza dei fattori produttivi impiegati, differenziati in base ai cluster nei quali le agenzie di viaggi sono collocate.

Lo Studio è stato condotto tenendo conto di **alcuni fattori discriminanti** che si riepilogano di seguito:

- **tipologia di attività di organizzazione e di intermediazione** ovvero mista svolta dalle agenzie di viaggi e turismo;
- area di **specializzazione** delle imprese organizzatrici nel turismo incoming, outgoing, viaggi e soggiorni di lavoro, mentre per le agenzie intermedie sono risultate prevalenti le specializzazioni nel turismo incoming e biglietteria;
- **dimensioni** misurate oltre che sul volume di attività anche per numero di addetti (non solo dipendenti) e superficie dei locali destinati alla vendita;
- **modalità organizzativa** differenziando le agenzie affiliate a network/gruppi di acquisto in franchising o aderenti a consorzi;
- **modalità di vendita** che differenzia i piccoli e medi tour operator tradizionali che vendono pacchetti e servizi turistici tramite agenzie intermedie e le agenzie che vendono direttamente al pubblico tramite internet e call center.

A seguito di ciò sono stati individuati **13 cluster** (o gruppi omogenei di imprese) le cui caratteristiche principali sono riassunte nello schema allegato (**tabella n. 1**).

Si rileva che le analisi sono state condotte su 7.535 imprese (al netto di scarti dovuti a cause diverse) che hanno applicato lo studio di settore relativo al periodo d'imposta 2007 (a fronte di 4.635 imprese che avevano applicato lo studio nel periodo d'imposta 2004).

Per completezza d'informazione si riporta in appendice l'allegato 16 "Nota tecnica e metodologica" Studio di settore UG78U – attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator con i risultati completi della analisi di clusterizzazione dell'Agenzia delle Entrate. le cui caratteristiche principali sono riassunte nella tabella.

Tabella n. 1 - Tabella riepilogativa dei cluster - Attività delle agenzie di viaggi e turismo (UG78U – Evoluzione studio di settore)

Caratteristiche principali dei 13 differenzi Cluster (totale di 7.535 imprese su dati del 2007)

N. Descrizione Cluster	N. ADV	Forma Giuridica			Addetti	Attività svolta		Dimensioni
		Ditte	Società di persone	Società di capitali		Organizzazione	Intermediazione	
1) Tour Operator che vendono tramite agenzie intermedie	354	19%	26%	55%	4 Addetti di cui 2-3 Dipendenti	88%	12%	40 mq vendita
2) Agenzie intermedie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network	410	30%	40%	30%	2 Addetti	22%	78%	40 mq vendita
3) Agenzie aderenti a consorzi	210	13%	36%	51%	4 Addetti di cui 2 Dipendenti	59%	41%	56 mq vendita
4) Agenzie specializzate in attività di biglietteria	415	29%	37%	34%	2-3 Addetti	-	100%	40 mq vendita
5) Agenzie di grandi dimensioni con attività mista di organizzazione e intermediazione	265	-	17%	83%	13 addetti di cui 9 Dipendenti	62%	38%	140 mq vendita
6) Ag. specializzate in viaggi di lavoro	293	15%	15%	70%	4 o 5 Addetti di cui 2-3 Dipendenti	87%	13%	37 mq vendita
7) Agenzie specializzate in turismo incoming	770	22%	24%	54%	3 Addetti di cui 2 Dipendenti	91%	9%	30 mq vendita
8) Agenzie intermedie specializzate in turismo incoming	250	33%	40%	27%	2 addetti	15%	85%	34 mq vendita
9) Agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network	823	21%	39%	40%	3 Addetti di cui 1-2 Dipendenti	65%	35%	50 mq vendita
10) Agenzie specializzate in turismo outgoing	1358	25%	28%	47%	2-3 Addetti	82%	18%	33 mq vendita
11) Agenzie che vendono al pubblico prevalentemente tramite Internet e call center	255	21%	29%	50%	3 Addetti di cui 2 Dipendenti	87%	13%	34 mq vendita
12) Agenzie intermedie	895	32%	35%	33%	2 addetti	21%	79%	34 mq vendita
13) Agenzia con attività mista di organizzazione e intermediazione	1237	23%	35%	42%	2-3 Addetti di cui 1 Dipendente.	54%	46%	40 mq vendita

Fonte: Agenzia delle Entrate. Doc sulla clusterizzazione.

Elaborazioni: Ufficio Servizi Fiscali Fravel

L'impresa potrà risultare inquadrabile al 100% in uno dei suddetti gruppi ovvero in più di essi sulla base delle relative probabilità di appartenenza, per effetto delle dimensioni e delle diverse tipologie di attività svolta dall'agenzia. GE.RI.CO determinerà quindi il ricavo di riferimento puntuale ed il relativo intervallo di confidenza. Tale ricavo è calcolato come somma dei prodotti fra i coefficienti del gruppo e le variabili dell'impresa prese in considerazione. In ipotesi di appartenenza a più gruppi, il ricavo teorico sarà dato dalla media dei ricavi di ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza.

L'agenzia di viaggi sarà congrua se il ricavo risultante dalla dichiarazione dei redditi non si discosteranno dal ricavo teorico stimato da GE.RI.CO. Il suddetto software valuterà anche la coerenza dei fattori interni all'agenzia di viaggi sulla base di alcuni indicatori economico-contabili.

Dal raffronto dei dati del 2007 rispetto all'anno 2004 si riscontra un notevole incremento del numero di imprese rientranti nel cluster n. 6 (ex 12) specializzate in viaggi di lavoro e una riduzione invece delle agenzie specializzate in attività di biglietteria (- 21%). Potrebbe forse essere opportuno una riclassificazione del cluster 6 in due gruppi omogenei di imprese che, pur avendo in comune la caratteristica della specializzazione nei viaggi di lavoro, siano differenziate a seconda se agiscono in regime di intermediazione o di organizzazione ovvero svolgono attività mista.

Anche la numerosità del cluster n. 3 delle agenzie aderenti a consorzi è diminuito di circa il 55%. Tale decremento potrebbe giustificare un eventuale accorpamento in altri cluster di imprese aderenti a network e gruppi di acquisto.

Da ultimo sono diminuite le agenzie intermediarie (- 46%). Ciò potrebbe giustificare eventualmente il ripristino di un cluster di imprese di piccole dimensioni (micro imprese). Tale fenomeno è ulteriormente supportato da una generale inversione di tendenza verso la costituzione di società di capitali (in preferenza S.r.l.) avvenuta nel corso degli ultimi anni. Si è riscontrato infatti che, rispetto al 2004, le imprese si sono trasformate da società di capitali in società di persone, quale forma giuridica che meglio risponde a dimensioni ridotte.

Tra gli indicatori di coerenza già applicati è stato aggiunto un ulteriore "ratio" che misura il "ricarico per l'attività di organizzazione", pari al rapporto tra l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e della vendita di servizi singoli e l'ammontare totale dei relativi costi di acquisto sostenuti per la stessa attività.

Sui dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e da SO.SE si può meglio studiare il fenomeno delle vendite alle agenzie di viaggi da parte dei tour operator e di altri fornitori di servizi turistici

(comprese le web agency) ad una quotazione cosiddetta "netta", la cui marginalità è diversa da quella propria dell'attività di organizzazione in senso stretto e che sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel settore in termini di volumi transati. È stato infatti rilevato dal raffronto dei dati del 2007 rispetto all'anno 2004 un incremento medio del 9% dell'attività di organizzazione a fronte di una corrispondente riduzione di circa l'11% medio dell'attività di intermediazione.

Ciò dovrebbe indurre per il futuro ad una generale riconsiderazione dei coefficienti applicati alle variabili della funzione di regressione, con la quale si calcola il ricavo stimato dallo studio. In base alle analisi condotte sulle 7.535 imprese, che hanno costituito il campione per la realizzazione del nuovo studio, si dovrebbero diminuire quei coefficienti, rispetto agli stessi indicatori applicati nel 2004, che hanno una rilevanza determinante nella composizione percentuale delle variabili. Ad esempio per i cluster 8 "agenzie intermedie specializzate in turismo incoming" (ex 2) e cluster 9 (ex 13) "agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network" il coefficiente per la variabile del costo per la produzione di servizi risulta aumentano mediamente rispettivamente dello 0,0226 e dello 0,0168, oppure ad esempio il cluster 2 (ex 3) "agenzie intermedie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network" il cui ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici ha registrato un incremento nel coefficiente della stessa variabile di 0,0021.

Si è però riscontrato un minore impatto del valore dei beni strumentali in imprese di servizi quali appunto le agenzie di viaggi e turismo.

Anche i nuovi accordi con TRENITALIA dei diversi sistemi di remunerazione (riduzione delle provvigioni) sono stati tenuti in debita considerazione nello sviluppo dello studio.

È separata l'indicazione dell'attività di intermediazione nella vendita di servizi di trasporto effettuati da vettori low cost.

A differenza di altri studi è stata ripristinata la voce del rigo D46 "spese per acquisto di servizi telefonici" che era stato provvisoriamente eliminato nella proposta di nuovo modello risultante.

È stato predisposto un nuovo quadro "Z" nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore sia per la identificazione di nuove tendenze nel settore sia per la rilevazione di un sistema di calcolo basato sulla effettiva marginalità conseguita dalle agenzie per le diverse operazioni. Sul nuovo quadro Z si forniranno informazioni dettagliate nella parte di commento specifico ai vari rigi del modello.

Con riferimento alla “cluster analysis” dell’ultimo studio di settore delle agenzie di viaggi e turismo e dei tour operator, nell’esaminare i risultati dello studio, si segnala altresì che tra i fattori discriminanti impiegati nella definizione dei modelli di business si è giustamente considerato il fattore dimensionale, che ha permesso di separare le agenzie di viaggi con attività soprattutto mista di organizzazione e di intermediazione – che tra l’altro rappresentano in senso lato, per numerosità, anche se con diverse caratteristiche e sfumature, il modello organizzativo maggiormente presente nel mercato – in aziende di grandi dimensioni (cluster 5) e di medie e piccole dimensioni (cluster 13).

Le dimensioni possono ben essere rappresentate sia in termini di volume d’attività sia di numero di addetti ma nella funzione di clusterizzazione è altresì tenuto presente la superficie dei locali destinati alla vendita, anche se tale variabile potrebbe portare a conclusioni fuorvianti poiché nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator una superficie più ampia, misurata in mq. dei locali destinati alla vendita, non necessariamente porta a produrre maggiori volumi di attività.

Una ulteriore complicazione deriva dalla necessità di tenere sempre distinti i volumi di attività che nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator non possono essere misurati in modo omogeneo, soprattutto in presenza di attività mista, sulla base degli importi in uscita dall’impresa, dovendo necessariamente separare, pur nell’ambito della medesima azienda, l’attività di intermediazione rispetto all’organizzazione.

Il nuovo cluster n. 11, che raggruppa le agenzie di viaggi che vendono direttamente al pubblico tramite Internet e call center, ricomprende quelle imprese che concludono il contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici esclusivamente attraverso le suddette modalità di vendita, stabilendo quindi che tali aziende devono non solo proporre pacchetti e servizi turistici e formulare preventivi di vendita tramite Internet e call center ma giungere fino alla stipula del contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici utilizzando il medesimo strumento di vendita. Un utile indicatore è fornito dalla compilazione, da parte di tali imprese, dei righi D13 e D14 del modello UG78U che si riferiscono rispettivamente alle vendite, da esprimere in percentuale dei ricavi di organizzazione, dirette al pubblico (B2C) e vendite ad agenzie (B2B).

Viene richiesta di esprimere la eventuale appartenenza o meno a gruppi di acquisto/network ovvero a consorzi rispettivamente nei righi D34 e D35 del modello UG78U 2012. Logico corollario di tale adesione dovrebbe essere la compilazione dei righi D43 “Spese per royalties in quote fisse per la partecipazione a franchising o gruppi di acquisto/network”, D44 “Spese per royalties in quote variabili per la partecipazione a franchising o gruppi di acquisto/network” e D45 “Contributi di partecipazione a consorzi”.

COMPrensione E COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE

QUADRO A - Personale addetto all'attività

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero giornate retribuite", è necessario fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all'Ente Previdenziale relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello.

Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all'attività, per le quali viene richiesto di indicare il "numero", è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Le informazioni relative all'attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo "Soci amministratori" indipendentemente dalla natura del relativo rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del presente quadro. Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Si fa presente, inoltre, che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

Si vedono in particolare i vari rigi di cui si compone il quadro A.

	Numero giornate retribuite
A01 Dipendenti a tempo pieno	
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito	
A03 Apprendisti	

Nel rigo **A01** deve essere indicato il **numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno**, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente modello.

Nel rigo **A02** deve essere indicato il **numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale**, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, **agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito**, conformemente a quanto comunicato all'Ente Previdenziale relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce il modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.

Nel rigo **A03**, il **numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti** che svolgono attività nell'impresa, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I righi A01, A02 e A03 sono rilevanti ai fini dell'analisi discriminante.

A04 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio;
personale con contratto di somministrazione di lavoro

Nel rigo **A04** deve essere inserito il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo **A04** è rilevante ai fini dell'analisi discriminante.

A05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

Numero

A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

Nel rigo **A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa.

Nel rigo **A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, alla data di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il presente modello, prestano la loro attività nell'impresa.

			Percentuale di lavoro prestato
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniugi dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attivita' nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione		
A10	Soci amministratori		
A11	Soci non amministratori		
A12	Amministratori non soci		

Nel rigo **A07**, nella **prima colonna**, il **numero dei collaboratori dell'impresa familiare** di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel rigo **A08**, nella **prima colonna**, il **numero dei familiari** che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali).

Nel rigo **A09**, nella **prima colonna**, il **numero degli associati in partecipazione**.

Nel rigo **A10**, nella **prima colonna**, il **numero dei soci amministratori**.

Nel rigo **A11**, nella **prima colonna**, il **numero dei soci non amministratori**. In tale rigo non devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

COMMENTO

Risulta semplificata la parte del quadro A dedicata agli Associati ed ai Soci (A09, A10 e A11). si dovrà soltanto inserire il numero e la percentuale di lavoro prestato. Infatti rispetto al modello precedentemente in vigore sono stati riformulati i rigi da A09 in modo da eliminare anche in altra parte del modello i rigi F36, F37 ed F38 che richiedevano di inserire nuovamente numero e percentuale di lavoro prestato.

F16	Spese per acquisti di servizi	1	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00

COMMENTO

Nel rigo F16 del quadro F relativo ai dati contabili tra le spese per acquisti di servizi nel campo 2 si dovranno indicare i compensi per i soci amministratori di società di capitali.

F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	5	,00

COMMENTO

Nel rigo F19 del quadro F relativo ai dati contabili tra le spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse dal lavoro dipendente afferenti all'attività dell'impresa nel campo 5 si dovranno indicare i compensi per i soci amministratori di società di persone.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I rigi da A07 ad A11 sono rilevanti ai fini dell'analisi discriminante ma soprattutto per la determinazione del ricavo (escluso il primo socio). Le variabili sono calcolate con riferimento alla percentuale di lavoro prestato nell'impresa che viene indicato dall'agenzia di viaggi nei campi della colonna accanto al numero delle persone. Anche il rigo D12 in cui viene riportato il numero degli amministratori non soci è una variabile rilevante ai fini della analisi discriminante ma non ovviamente della funzione che stima il ricavo.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo A05 è rilevante ai fini dell'analisi discriminante.

Notevoli sono state quindi le semplificazioni nel modello, al fine di considerare le modifiche intervenute nelle regole relative alla materia degli accertamenti fiscali.

In primo luogo, tutti gli studi possono beneficiare dell'accorpamento dei rigi del quadro A per i soci amministratori e non amministratori ed associati in partecipazione, con il risultato di semplificarne la compilazione eliminando la differenziazione nei rigi dei soggetti che apportano lavoro prevalente nell'impresa. Si può infatti ricavare tale dato dall'indicazione della percentuale di lavoro prestato.

A tale riguardo invece era stato fatto rilevare che tali soggetti, eccetto il primo socio, diventano una variabile decisiva per la funzione di calcolo del ricavo presunto, che stima una quota teorica del ricavo attribuibile a ciascun socio lavoratore. Al tempo stesso, però, anche i compensi loro corrisposti costituivano valori importanti per il calcolo dello stesso ricavo con una evidente duplicazione del medesimo apporto lavorativo.

Per annullare tale effetto distorsivo, tra le spese per acquisti di servizi è stato per tale motivo come sopra evidenziato aggiunto un rigo per il riporto del "di cui" relativo ai "compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore" nelle società di capitali. Nelle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni afferenti l'attività di impresa, è stato aggiunto un rigo per il riporto del "di cui" relativo al compenso corrisposto ai soci per l'attività di amministratore nelle società di persone. Tali valori sono poi eliminati dal costo in cui sono ricompresi e quindi non concorrono alla produzione del relativo ricavo.

QUADRO B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

Nel "progressivo unità locale" deve essere compresa la sede più le filiali. Non deve necessariamente esserci correlazione con le unità dichiarate presso la Camera di Commercio di competenza. Si deve compilare un quadro B per ogni unità locale posseduta. In ipotesi di apertura o chiusura di un'unità di produzione o vendita in corso d'anno si rende applicabile la causa di esclusione dall'applicazione dello studio di settore indipendentemente dalla percentuale di ricavi riferibili alla medesima unità, mentre l'inizio o la cessazione di un'attività nel corso dell'anno determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività iniziata o cessata siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti dall'impresa. Per le imprese che svolgono più attività all'interno di più unità di produzione o vendita (cosiddetti multi punto/multiattività), il predetto limite del 20% va calcolato in riferimento ai ricavi conseguiti all'interno dell'unità in cui è iniziata o cessata l'attività. Si veda a tale proposito quanto precisato dalla Circolare n.58/E del 2002. Ad esempio un punto vendita di un'impresa con due rami d'azienda costituiti dall'agenzia di viaggi e da trasporto persone con pullman. Non si deve invece indicare il caso in cui si abbia solo un recapito telefonico come punto di riferimento e non viene svolta alcuna attività.

Progressivo unità locale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B01	Comune		
B02	Provincia (sigla)		
B03	Locali destinati alla vendita (settore commerciale)		Mq
B04	Locali destinati esclusivamente ad uffici (settore amministrativo, contabile, programmazione, ecc.)		Mq
B05	Locali destinati esclusivamente a magazzino cataloghi		Mq
B06	Locali destinati a sale riunioni e alla presentazione dei prodotti		Mq
B07	Vetrine fronte strada / gallerie commerciali		Metri lineari
B08	Spese sostenute per beni e servizi comuni		,00
B09	Apertura stagionale (numero di giorni)		Numero
B10	Agenzia autorizzata IATA		Barrare la casella
B11	Agenzia autorizzata TRENITALIA		Barrare la casella

COMMENTO

Nel rigo B03 del quadro B relativo alle unità locali si dovranno inserire i mq destinati alla vendita (settore commerciale). Indicare lo spazio effettivamente utilizzato a tale scopo.

Nel rigo B04 si dovranno indicare i mq dei locali destinati esclusivamente ad uffici (settore amministrativo, contabile, programmazione, ecc.). Indicare lo spazio occupato a tale scopo con esclusione degli archivi contabili.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo B03 è rilevante ai fini dell'analisi discriminante.

COMMENTO

Nel rigo B05 del quadro B relativo alle unità locali si dovranno inserire i mq destinati esclusivamente a magazzino locali. Anche qui gli spazi dedicati ad archivi sono esclusi.

Nel rigo B08 "spese sostenute per beni e servizi comuni" si dovranno indicare le spese sostenute per beni e servizi comuni. Non si tratta di spese condominiali ma di costi comuni conseguenti all'ubicazione dell'agenzia in centri commerciali o strutture similari.

Nel rigo B09 "apertura stagionale (numero di giorni) fare attenzione "non barrare la casella" ma inserire il numero corrispondente al tipo di esercizio.

I rigi B10 e B11 dovranno essere rispettivamente barrati se l'agenzia di viaggi è autorizzata dalla IATA all'emissione di biglietteria aerea e/o TRENITALIA per l'emissione della biglietteria ferroviaria.

QUADRO D - Elementi specifici dell'attività

Il quadro D è unico per tutta l'azienda e comprende i dati risultanti dall'attività svolta in tutti i punti di produzione o vendita.

Le istruzioni al modello precisano che il quadro consente di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

Di seguito si riportano le istruzioni ministeriali ai vari rigi corredate da alcune note di commento ed avvertenze.

D01	Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	,00
D02	Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli	,00
D03	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	,00
D04	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00
D05	Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	,00
D06	Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli	,00
D07	Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	,00
D08	Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00

Nel rigo **D01**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione, considerati al netto dell'IVA a debito ex art. 74/ter del D.P.R. n. 633/72, di sconti ed abbuoni. Al riguardo, si precisa che l'ammontare dei ricavi da indicare nel rigo sono quelli conseguiti e di competenza economica dell'esercizio di riferimento, tenendo conto che il pacchetto e/o i servizi turistici, organizzati in proprio dall'agenzia di viaggi, si considerano ultimati nel giorno in cui termina il viaggio/soggiorno. Ad esempio, per un viaggio iniziato il 28 dicembre 2011 e terminato il 5 gennaio 2012, il ricavo, unitamente ai relativi costi, si considera di competenza dell'esercizio 2012.

COMMENTO

Nel rigo D01 del quadro D relativo agli elementi specifici dell'attività il volume dei ricavi di organizzazione deve essere rilevato dal bilancio d'esercizio, non dovendo fare riferimento ai corrispettivi annotanti nel registro IVA tenuto ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo D01 è rilevante ai fini dell'analisi discriminante.

Nel rigo **D02**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo D02 è rilevante ai fini dell'analisi discriminante.

Nel rigo **D03**, l'ammontare complessivo del volume d'affari intermediato dall'agenzia di viaggio, realizzato nell'attività di vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, considerato al lordo delle eventuali quote non commissionabili.

COMMENTO

Le agenzie di viaggi, che intermediano nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, hanno oggettive difficoltà a rilevare, con apprezzabile grado di attendibilità i dati richiesti. Ciò deriva dalla circostanza che le agenzie di viaggi, poiché agiscono in nome e per conto dei clienti / consumatori finali dei viaggi, non contabilizzano i diversi elementi della pratica di viaggio ma registrano una permutazione finanziaria del credito complessivo nei confronti del cliente e come contropartita il corrispondente debito

verso il tour operator. L'unica contropartita economica dell'operazione è rappresentata dalla provvigione che, tra l'altro, viene auto fatturata e inclusa in un documento riepilogativo mensile per le provvigioni corrisposte da parte del tour operator all'agenzia di viaggi intermediaria.

Inizialmente era stato previsto un rigo per la rilevazione analitica delle quote non commissionabili sulle vendite di pacchetti e servizi turistici ma poi è stato convenuto di eliminarlo viste le oggettive difficoltà di rilevazione.

Non esiste al momento neppure un ente terzo che agisca a titolo di stanza di compensazione come invece avviene per la vendita di biglietteria aerea. Si era pertanto convenuto sull'opportunità di prorogare il regime transitorio che consiste nell'applicazione di un abbattimento forfetario sul volume intermediato (originariamente fissato nella misura del 3,95%). In proposito nelle successive evoluzioni dello studio è stato ricordato però che nel corso degli ultimi anni l'incidenza delle suddette quote è aumentata, essendo, da un lato, diminuita la spesa media del pacchetto turistico e, dall'altro, si è incrementata la quota non commissionabile, costituita essenzialmente dalle quote di iscrizione / gestione delle pratiche, dalle diverse tasse portuali e aeroportuali, ecc.

In considerazione di ciò, ed a seguito delle verifiche effettuate dalla SO.SE S.p.A. sui documenti prodotti dalle Associazioni di Categoria, è stato stabilito di aumentare dal 3,95% al 6,60% la riduzione forfetaria applicata all'ammontare lordo del volume intermediato realizzato nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator.

Conseguenza è stata anche la suddivisione dell'attuale indicatore di coerenza dato dal M.I.C. (Margine di Intermediazione Commerciale) - pari al rapporto percentuale tra l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'attività di intermediazione e l'ammontare del volume intermediato al netto delle quote non commissionabili - in due indici uno per l'intermediazione realizzata dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (quote non commissionabili calcolate in modo forfetario come appunto indicato sopra) e l'altro per l'attività di intermediazione realizzata dalla vendita di biglietterie e altri servizi (quote non commissionabili rilevate in modo analitico con la compilazione del modello).

Nel rigo D04, l'ammontare complessivo del volume d'affari intermediato dall'agenzia di viaggi, realizzato nell'attività di vendita di biglietterie (aerea, ferroviaria, marittima, ecc.) ed altri servizi (hotel, autonoleggi, ecc.), considerato al lordo delle eventuali quote non commissionabili.

D50	Quote non commissionabili su biglietteria aerea nazionale	,00
D51	Quote non commissionabili su biglietteria aerea internazionale	,00
D52	Quote non commissionabili su biglietteria marittima	,00

COMMENTO

ATTENZIONE COMPILARE ANCHE GLI IMPORTI DELLE QUOTE NON COMMISSIONABILI RELATIVE ALL'AMMONTARE INDICATO NEL RIGO D04

D03	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator	,00
D04	Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)	,00

COMMENTO

ATTENZIONE IL TOTALE DEI RIGHI D03 E D04 DEVE ESSERE PARI AL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVAMENTE INTERMEDIATO DALL'AGENZIA di VIAGGI

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I righe D03 più D04 sono variabili rilevanti sia per l'analisi discriminante sia ai fini della funzione di regressione che stima il ricavo presunto. Infatti il totale di tali righe viene moltiplicato per le incidenze percentuali che sono indicate nei righe da D15 a D30 ai fini della individuazione delle quote parti del volume intermediato che si riferiscono alle diverse fattispecie di intermediazioni: ad esempio volume intermediato per la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, ecc.

Nel rigo **D05**, l'ammontare complessivo dei **costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione** afferenti l'acquisizione di beni e la prestazione di servizi a diretto vantaggio dei clienti.

COMMENTO

Sarà utile calcolare subito il margine lordo derivante dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici in proprio in modo da rendersi conto se il risultato che emerge nello studio di settore corrisponde a quanto effettivamente realizzato ed indicato nei righi del quadro dei dati contabili.

$$\frac{(D01 - D05)}{D01}$$

Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici

Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici

MARGINE LORDO di ORGANIZZAZIONE

Nel rigo **D06**, l'ammontare complessivo dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli afferenti l'acquisizione di beni e la prestazione dei servizi a diretto vantaggio dei clienti.

COMMENTO

Sarà utile calcolare subito il margine lordo derivante dall'attività di compravendita di servizi turistici singoli, effettuata in proprio e per conto del cliente, in modo da rendersi conto se il risultato che emerge nello studio di settore corrisponde a quanto effettivamente realizzato ed indicato nei righi del quadro dei dati contabili.

$$\frac{(D02 - D06)}{D02}$$

Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli

Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli

MARGINE LORDO VENDITA SERVIZI SINGOLI

Nel rigo **D07**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell'attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator, considerati al netto di sconti ed abbuoni. Al riguardo, si precisa che nell'ammontare dei ricavi da indicare nel rigo, dovranno essere riportate le provvigioni (documentate con copia dell'autofattura ex art. 74/ter, comma 8, del D.P.R. n. 633/72, per quanto riguarda gli operatori italiani e le fatture emesse per operatori residenti all'estero senza stabile organizzazione in Italia), i compensi di intermediazione ed i

diritti di agenzia (rimborsi forfetari di spese sostenute per l'esecuzione di servizi alla clientela). In buona sostanza, ciò significa che il cosiddetto "agency fee" deve essere ricompreso in tale rigo.

Nel rigo **D08**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell'attività di intermediazione dall'agenzia di viaggi, realizzato nell'attività di vendita di biglietterie (aerea, ferroviaria, marittima, ecc.) ed altri servizi (hotel, autonoleggi, ecc.), considerati al netto di sconti ed abbuoni. Al riguardo, si precisa che nell'ammontare dei ricavi da indicare nel rigo, dovranno essere riportate le provvigioni, i compensi di intermediazione ed i diritti di agenzia (rimborsi forfetari di spese sostenute per l'esecuzione di servizi alla clientela).

COMMENTO

I RICAVI di INTERMEDIAZIONE SONO RAPPRESENTATI DA:

PROVVIGIONI (riconosciute dai Fornitori, ad es. TO, ecc.);

COMPENSI di INTERMEDIAZIONE incassati dai CLIENTI che sostituiscono la provvigione (ad esempio sulla biglietteria aerea);

DIRITTI di AGENZIA incassati dai clienti privati a titolo di rimborso forfetario di spese che si aggiungono alle provvigioni.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I rigi D07 e D08 sono variabili rilevanti per l'analisi discriminante.

Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici incoming e/o outgoing

Si precisa che per incoming s'intende lo svolgimento di un'attività ricettivista, per la gestione di flussi turistici in entrata senza una precisa delimitazione territoriale, mentre per outgoing si intende la gestione di flussi turistici in uscita senza una precisa delimitazione territoriale. In particolare, il tour operator incoming produce e vende servizi ricettivi a clienti che sono di norma corrispondenti esteri e svolge un'attività di ricevimento dei consumatori finali; l'agenzia di viaggi organizzatrice di servizi incoming, svolge una precipua attività di ricevimento ed assistenza dei clienti/consumatori finali.

Organizzazione di pacchetti e servizi turistici

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE		INCOMING % sui ricavi	OUTGOING % sui ricavi
D09	Viaggi e soggiorni per vacanze	%	%
D10	Viaggi e soggiorni di lavoro (congressi, meeting, incentive, ecc)	%	%
D11	Altro (non rientrante nei righe precedenti)	%	%
		TOT = 100%	

Attività di organizzazione: distinzione per tipologia di servizi

Incoming

Nei righe da D09 a D11, prima colonna, per ciascuna tipologia di servizi individuata, la **percentuale dei ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi** indicati nel rigo D01.

Outgoing

Nei righe da D09 a D11, seconda colonna, per ciascuna tipologia di servizi individuata, la **percentuale dei ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi** indicati nel rigo D01.

ATTENZIONE

Il totale delle percentuali riferite ai ricavi conseguiti (incoming/outgoing) indicate nella prima e seconda colonna dei righe da D09 a D11, deve risultare complessivamente pari a 100.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I righe D09 solo per la parte incoming e D10 sono variabili rilevanti per l'analisi discriminante.

Altri dati		% sul totale dei ricavi da organizzazione
D12	Vendite pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali (last minute, offerte speciali, advanced booking, ecc.)	%
D13	Vendite dirette al pubblico (business to consumer) tramite internet e call center	%
D14	Vendite ad agenzie (business to business) tramite Internet e call center	%

Altri dati

Nei rigi da D12 a D14, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi indicati nel rigo D01. In particolare nel rigo **D12** andrà indicata **l'incidenza delle vendite di pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali (last-minute, offerte speciali, advanced booking, ecc.)**.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo **D12**, nel quale si riporta l'incidenza percentuale dei ricavi di organizzazione conseguiti per effetto dell'applicazione di prezzi speciali quali last minute, advanced booking e altre formule commerciali di incentivazione alla vendita che si basano sulla leva del prezzo, è **una variabile determinante nella funzione di regressione**. Viene preso il costo per la produzione di servizi relativo ai pacchetti e servizi turistici venduti con le suddette formule e la variabile che ne consegue viene moltiplicata per un coefficiente negativo che quindi contribuisce a ridurre gli effetti moltiplicativi della quota di ricavo teorico collegata al costo complessivo per la produzione di servizi. E' pur vero però che tale coefficiente negativo non viene applicato a tutti i cluster ma soltanto ai cluster 7 "Agenzie specializzate in turismo incoming", 9 "Agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network", 10 "Agenzie specializzate in turismo outgoing", ed infine 13 "Agenzia con attività mista di organizzazione e intermediazione.

Si precisa inoltre che il rigo **D13** dovrà essere compilato esclusivamente dalle **imprese che utilizzano la modalità di vendita "business to consumer"**, vale a dire **utilizzano i canali internet o call center** per la stipula dei contratti di compravendita con il cliente finale e non solo per la proposta di pacchetti e servizi turistici e/o per la formulazione di preventivi di vendita. Il rigo **D14** infine è riservato alle **vendite cosiddette "al netto" cioè a quotazione determinate effettuate dai tour operator alle agenzie di viaggi e definite tramite i canali di internet o call center.**

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE		% sul volume intermediato
Vendita pacchetti e servizi turistici		
D15	Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING)	%
D16	Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (OUTGOING)	%
Vendita biglietti		
D17	Biglietteria aerea nazionale	%
D18	Biglietteria aerea internazionale	%
D19	Biglietteria aerea extra BSP (esclusi rigi D17 e D18)	%
D20	Biglietteria ferroviaria	%
D21	Biglietteria marittima	%
D22	Biglietteria autolinee	%
Altri servizi		
D23	Prenotazioni alberghiere	%
D24	Prenotazioni extra alberghiere (residence, ecc)	%
D25	Servizi di escursione e visite guidate (giri turistici)	%
D26	Prenotazione noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto	%
D27	Cambivalute	%
D28	Vendita biglietti spettacoli, fiere e manifestazioni (teatro, ecc.)	%
D29	Stipulazione di polizze assicurative turistiche (in nome e per conto di imprese di assicurazione)	%
D30	Altre attività in regime di intermediazione (diverse dai rigi da D15 a D29)	%
		TOT = 100%

Attività di intermediazione

Si tratta di attività di intermediazione svolta sia in nome e per conto dei clienti destinatari della prestazione principale sia in nome e per conto del prestatore dei servizi. Vengono riepilogati i dati relativi sia alla vendita di pacchetti e servizi turistici sia alla vendita di biglietti ed altri servizi.

Nei rigi da D15 a D30, per ciascuna tipologia di servizi individuata, la percentuale del volume di intermediazione conseguito in rapporto al volume complessivamente realizzato (che è pari alla somma dei valori indicati nei rigi D03 e D04). Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D15 a D30 deve risultare pari a 100.

COMMENTO

In buona sostanza i rigi D15 e D16 riportano l'incidenza percentuale sul volume d'affari complessivo dell'attività di intermediazione svolta nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator (intermediazione in nome e per conto sia del cliente sia del tour operator).

I rigi successivi da D17 a D30 si riferiscono tutti all'attività di intermediazione come ad esempio quella classica di vendita di biglietti aerea (D17, D18 e D19). In particolare nel rigo D19 dovrà essere riepilogata la biglietteria che non viene regolata attraverso il sistema finanziario del BSP (vettori fuori dal BSP ivi inclusi i vettori low cost che in genere non utilizzano tale sistema per il pagamento dei biglietti aerei).

L'AMMONTARE INDICATO IN D03 DEVE ESSERE CORRISPONDENTE AL PRODOTTO DELLE PERCENTUALI INDICATE NEI RIGHI D15 + D16 MOLTIPLICATE PER IL VOLUME INTERMEDIATO COMPLESSIVO (D03 + D04)

$$D03 = (D15 + D16) * (D03 + D04)$$

L'AMMONTARE INDICATO IN D04 DEVE ESSERE CORRISPONDENTE AL PRODOTTO DELLE PERCENTUALI INDICATE NEI RIGHI DA D17 A D30 MOLTIPLICATE PER IL VOLUME INTERMEDIATO COMPLESSIVO (D03 + D04)

$$D04 = (D17 + \dots + D30) * (D03 + D04)$$

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I righi D15, nel quale si riporta l'incidenza percentuale sul volume intermediato complessivo (D03 + D04) nella vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator (INCOMING), D17, per l'attività di biglietteria aerea nazionale, D18, per l'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria aerea internazionale, D19, per l'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria aerea extra BSP, D20, per l'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria ferroviaria, D21, per l'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria marittima ed infine D22, per l'attività di intermediazione nella vendita di biglietteria autolinee, sono tutte variabili determinanti dell'analisi discriminante.

Il volume d'affari intermediato entra nella funzione che stima il ricavo ed infatti in base alle diverse tipologie di attività in cui si ripartisce (pacchetti e servizi turistici, biglietteria ed altri servizi), esso viene moltiplicato per uno specifico coefficiente che varia a seconda del cluster di appartenenza.

CANALE UTILIZZATO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI

D31	Ricavi derivanti dalla vendita attraverso Agenzie di viaggio intermediarie		%
D32	Ricavi derivanti dalla vendita ad Agenzie di viaggio e Tour operator		%
D33	Volume intermediato a imprese diverse da Agenzie di viaggio e Tour operator		%

Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici

Nei rigi D31 e D32, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi.

COMMENTO

Nel rigo D31 si tratta di indicare la percentuale di ricavi di vendita (D01+D02) conseguiti tramite l'intermediazione delle agenzie di viaggi; mentre nel rigo D32 dovrà essere indicata la percentuale di ricavi derivanti dalla vendita alle quotazioni cosiddette "nette" alle agenzie di viaggi.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

Il rigo D31 è una variabile determinante dell'analisi discriminante.

Nel rigo D33, la percentuale del volume intermediato riferito ai servizi venduti ad imprese diverse dai tour operator e dalle agenzie di viaggio calcolata sul volume complessivamente intermediato (che è pari alla somma dei valori indicati nei rigi D03 e D04).

COMMENTO

Si tratta in buona sostanza di segnalare l'attività di "business travel" in quanto sono volumi intermediati nei confronti di aziende clienti che richiedono all'agenzia di viaggi di effettuare la prenotazione di servizi in nome e per conto loro.

TIPOLOGIA COMMERCIALE

D34 In franchising o affiliato a gruppi di acquisto/network

Barrare la casella

D35 Appartenenza a consorzi

Barrare la casella

Tipologia commerciale

Nei righe D34 e D35, la tipologia commerciale dell'impresa, barrando una o più caselle. Al riguardo si precisa che l'appartenenza a consorzi si verifica se si aderisce a consorzi stabili. Non va barrata la casella del rigo D35 se si aderisce a consorzi costituiti per promuovere iniziative limitate nel tempo o consorzi aventi finalità di semplice promozione turistica.

COMMENTO

Anche l'elencazione delle tipologie commerciali è stata ridotta a sole due fattispecie: in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network ed appartenenti a consorzi, oltre ovviamente alle aziende che non aderiscono ad alcuna forma aggregativa. È stata completamente eliminata l'elencazione degli addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali, poiché considerate le realtà aziendali di piccole o addirittura micro dimensioni (che sono la maggioranza delle circa 8.000 imprese che negli ultimi anni hanno applicato lo studio), non esiste una così netta separazione di ruoli nell'esercizio dell'attività lavorativa.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I righe D34 e D35 sono variabili determinanti dell'analisi discriminante.

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

D36	Ricavi conseguiti a fronte di contratti di management fee	,00
D37	Ricavi per compensi di intermediazione	,00
D38	Ricavi conseguiti da rimborsi forfetari di spese (diritti di agenzia)	,00
D39	Ricavi conseguiti nella vendita di biglietteria aerea nazionale e internazionale	,00
D40	Commissioni passive a fronte di contratti di management fee (storno provvigioni)	,00
D41	Costo sostenuto per sconti/premi fedeltà praticati alla clientela	,00
D42	Spese sostenute per fidejussioni ed altre garanzie per l'esercizio dell'attività	,00
D43	Spese per royalties in quote fisse per la partecipazione a 'franchising o gruppi di acquisto/network'	,00
D44	Spese per royalties in quote variabili per la partecipazione a 'franchising o gruppi di acquisto/network'	,00
D45	Contributi di partecipazione a consorzi	,00
D46	Spese per acquisto di servizi telefonici	,00
D47	Spese per polizze assicurative (responsabilità civile per le attività di organizzazione, intermediazione e verso terzi)	,00
D48	Spese per provvigioni corrisposte alle agenzie intermediarie nell'attività di organizzazione	,00
D49	Spese per provvigioni corrisposte alle agenzie intermediarie per cessioni di biglietteria	,00
D50	Quote non commissionabili su biglietteria aerea nazionale	,00
D51	Quote non commissionabili su biglietteria aerea internazionale	,00
D52	Quote non commissionabili su biglietteria marittima	,00

Altri elementi specifici

Nel rigo D36, l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati dall'impresa, denominati "management fee", corrisposti dall'azienda cliente all'agenzia di viaggio per l'attività di consulenza e di gestione dei viaggi d'affari.

Nel rigo D37, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti per "compensi d'intermediazione". Al riguardo, si precisa che per compensi di intermediazione s'intendono quelli che l'agenzia di viaggio richiede direttamente al cliente a seguito dell'erogazione di un servizio (ad esempio, nel caso di emissione di biglietti di operatori che non riconoscono provvigioni di intermediazione).

Nel rigo D38, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti per rimborsi forfetari di spese (diritti di agenzia).

Nel rigo D39, l'ammontare complessivo dei ricavi di intermediazione conseguiti nella vendita di biglietteria aerea nazionale e internazionale.

Nel rigo D40, l'ammontare complessivo delle provvigioni ristornate all'azienda cliente, percepite in base al volume di traffico realizzato per effetto delle vendite intermedie per conto del cliente stesso.

Nel rigo D41, l'ammontare complessivo degli sconti/premi fedeltà riconosciuti alla propria clientela dall'Agenzia di viaggio, così come specificamente previsto da accordi conclusi per la fornitura di viaggi d'affari.

Nel rigo D42, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta per le fidejussioni bancarie, assicurative ed altre garanzie a favore della IATA, TRENITALIA, ed altri fornitori di servizi turistici (compresi i Tour Operator).

Nel rigo D43, l'ammontare delle spese per royalties, in quote fisse per la partecipazione a "franchising o gruppi di acquisto/network".

Nel rigo D44, l'ammontare delle spese per royalties, in quote variabili per la partecipazione a "franchising o gruppi di acquisto/network".

Nel rigo D45, l'ammontare complessivo dei contributi pagati dall'impresa per l'adesione a consorzi stabili. Non vanno indicati i contributi per l'adesione a consorzi costituiti per promuovere iniziative limitate nel tempo o consorzi aventi finalità di semplice promozione turistica.

Nel rigo D46, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di servizi telefonici.

Nel rigo D47, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze assicurative stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, alla responsabilità civile per l'attività di organizzazione e alla responsabilità civile per l'attività di intermediazione, derivanti dall'attività svolta, nonché di quelle per furto, incendio, ecc. Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente.

Nel rigo D48, l'ammontare complessivo delle spese per provvigioni/commissioni corrisposte ad agenzie intermediarie nell'attività di organizzazione.

Nel rigo D49, l'ammontare complessivo delle spese per provvigioni/commissioni corrisposte ad agenzie intermediarie per cessioni di biglietteria.

Nei righe da D50 a D52, per ciascuna delle tipologie di quote non commissionabili elencate (spese di gestione pratiche, tasse aeroportuali, ecc., che non danno origine a ricavi), l'ammontare complessivo contabilizzato nell'esercizio.

COMMENTO

Se si è compilato il rigo D31 relativo alla percentuale di ricavi derivanti dalla vendita attraverso agenzie di viaggi intermediarie, nel rigo D48 si dovrà inserire l'importo delle provvigioni passive corrisposte alle agenzie di Viaggi intermediarie.

Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione dei rigi da D50 a D52 per le ragioni esposte nella parte relativa alla riduzione del volume d'affari intermediato per la vendita di biglietteria aerea e marittima. Infatti nei suddetti rigi si dovranno indicare gli importi delle quote non commissionabili relative all'ammontare indicato nel rigo D04. Certamente ai fini della compilazione del modello con dati coerenti, si dovrà verificare anche l'incidenza di tali tipologie di vendite espressa nei rigi D17, D18, D19 e D21.

AVVERTENZA tecnica e metodologica

I rigi D43, D44 e D45 sono variabili determinanti dell'analisi discriminante.

Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici	% sui ricavi di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (D01)		% sui costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (D05)	
	INCOMING	OUTGOING	INCOMING	OUTGOING
Z01 Viaggi e soggiorni per vacanze				
Z02 Viaggi e soggiorni di lavoro (trasferte, ecc.)				
Z03 Congressi, convegni, incentive, ecc.				
Z04 Turismo scolastico				
Z05 Turismo religioso				
Z06 Attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi				
Z07 Attività di organizzazione di viaggi comprensivi di pacchetti e servizi turistici organizzati da terzi				
Z08 Altro				
	TOT = 100%		TOT = 100%	
Attività di intermediazione				
Z09 Vendita di viaggi e soggiorni di lavoro (business travel)				% sul volume intermediato
Z10 Vendita di biglietteria aerea low cost				% sul volume intermediato
Attività di organizzazione				
Z11 Spese per acquisti effettuati tramite accordi di "vuoto per pieno"				,00
Z12 Spese per acquisti effettuati tramite contratti di "allotment con diritto di recesso"				,00

Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici nel quadro Z

Incoming

Nei righe da Z01 a Z05, nella prima colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto al totale dei ricavi derivanti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (riga D01).

Outgoing

Nei righe da Z01 a Z05, nella seconda colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto al totale dei ricavi derivanti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (riga D01).

Incoming

Nei rigi da Z01 a Z05, nella terza colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei costi sostenuti rispetto al totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D05).

Outgoing

Nei rigi da Z01 a Z05, nella quarta colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei costi sostenuti rispetto al totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D05).

* * *

Nel rigo Z06 sono richieste informazioni relative ai pacchetti e servizi turistici acquistati in nome proprio dall'agenzia di viaggi per conto del cliente e rivenduti senza aggiunta di ulteriori servizi. Ad esempio, rientrano in questo rigo le vendite di pacchetti e servizi turistici organizzati da altri soggetti a quotazioni determinate, disciplinate dall'art. 3 del DM del 30 luglio 1999, n. 340.

Nel rigo Z07 sono richieste informazioni relative ai pacchetti e servizi turistici acquistati dall'agenzia di viaggi in nome proprio e per conto del cliente, rivenduti con aggiunta di ulteriori servizi assemblati. Ad esempio, rientrano in questo rigo le attività di organizzazione di viaggi comprensivi di un pacchetto turistico cosiddetto "base", costituito da trasporto e soggiorno, e di uno o più servizi aggiuntivi (assistenza ed accompagnamento, transfer, servizi connessi ad attività sportive e ricreative, escursioni, ecc.), personalizzati in base alle specifiche esigenze della clientela.

In particolare, indicare:

Incoming

Nei rigi da Z06 a Z08, nella prima colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto al totale dei ricavi derivanti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D01).

Outgoing

Nei rigi da Z06 a Z08, nella seconda colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto al totale dei ricavi derivanti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D01).

Incoming

Nei rigi da Z06 a Z08, nella terza colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei costi di acquisto sostenuti rispetto al totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D05).

Outgoing

Nei rigi da Z06 a Z08, nella quarta colonna, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei costi di acquisto sostenuti rispetto al totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (rigo D05).

Il totale delle percentuali dei ricavi conseguiti rispetto ai ricavi derivanti dall'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, indicate nella prima e seconda colonna dei rigi da Z01 a Z08, deve risultare pari a 100.

Il totale delle percentuali dei costi di acquisto sostenuti rispetto ai costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, indicate nella terza e quarta colonna dei rigi da Z01 a Z08, deve risultare pari a 100.

Attività di intermediazione nel quadro Z

Nel rigo Z09, la percentuale del volume intermediato derivante dalla vendita di viaggi e soggiorni di lavoro (business travel) rispetto all'ammontare totale del volume d'affari intermediato (che è pari alla somma dei valori indicati nei rigi D03 e D04).

Nel rigo Z10, la percentuale del volume intermediato derivante dalla vendita di biglietteria aerea low cost rispetto all'ammontare totale del volume d'affari intermediato (che è pari alla somma dei valori indicati nei rigi D03 e D04); si precisa che il valore indicato nel rigo Z10 si intende compreso nel valore indicato nel rigo D19.

Attività di organizzazione: tipologie contrattuali

Nel rigo Z11, il totale delle spese per acquisti effettuati tramite accordi di "vuoto per pieno".

Nel rigo Z12, il totale delle spese per acquisti effettuati tramite contratti di "allotment con diritto di recesso".

COMMENTO

Ma le novità non finiscono qui. La vera sfida sarà affrontata con l'elaborazione delle informazioni risultanti dalla compilazione del nuovo quadro Z relativo ai dati complementari.

Apparentemente tale quadro potrebbe sembrare non indispensabile, tuttavia diviene un passaggio assolutamente fondamentale, se si vuole giungere ad una successiva evoluzione dello studio di settore al fine di rilevare le nuove tendenze del mercato.

Infatti, in questi ultimi anni, si è diffuso il **fenomeno delle vendite da parte dei tour operator e di altri fornitori di servizi turistici (comprese le web agency) alle agenzie di viaggi**. Le agenzie a loro volta rivendono i pacchetti ed i singoli servizi turistici organizzati da terzi. Non si tratta di una politica commerciale coincidente con offerte speciali o promozioni particolari ma di una nuova prassi di vendita.

La disciplina IVA di tali compravendite è gestita in base al regime speciale dell'art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/72, in virtù del disposto dell'art. 3 D.M. n. 340/1999. Si tratta in buona sostanza di **compravendite a tariffe cosiddette "nette"**, vale a dire ad una quotazione la cui marginalità è diversa da quella propria dell'attività di organizzazione in senso stretto e che sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel settore in termini di volume delle transazioni.

Sarebbe pertanto auspicabile che lo studio si sviluppasse in base al margine conseguito sui ricavi per le diverse tipologie di operazioni. E' proprio il valore aggiunto che dovrebbe essere preso in considerazione per riuscire a misurare le performance realizzate dalle agenzie di viaggi. In ultima battuta, sono stati confermati ed altresì rinforzati, i correttivi congiunturali individuali predisposti per adeguare lo studio alla situazione di crisi economica registrata nel corso degli anni trascorsi, e riguardanti i soggetti non congrui caratterizzati da una riduzione dei ricavi dichiarati negli anni precedenti.

Nel rigo Z06 si dovranno indicare le percentuali sia sui ricavi sia sui costi di incidenza dell'attività di compravendita di pacchetti turistici organizzati da terzi (tour operator) a quotazioni cosiddette "nette".

Nel rigo Z07 si dovranno indicare le percentuali sia sui ricavi sia sui costi relativi all'incidenza dell'attività di compravendita di pacchetti turistici "base" acquistati al netto a cui sono stati aggiunti, da parte dell'agenzia di viaggi che compila il modello, altri servizi turistici acquistati da terzi.

Riconciliazione tra quadro D e quadro F attraverso una serie di tabelle

Riconciliazione dei ricavi

$$\mathbf{F01} + \mathbf{F02} = (\mathbf{D01} + \mathbf{D02} + \mathbf{D07} + \mathbf{D08})$$

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)

Altri proventi considerati ricavi [di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR]

Riconciliazione dei costi

$$\mathbf{F15} = \mathbf{D05} + \mathbf{D06}$$

Costo per la produzione di servizi

Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici

Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli

COMMENTO

Eventuali differenze riscontrate tra gli importi indicati nei rigi del quadro D e del quadro F possono essere ugualmente giustificate ma è importante essere consapevoli della natura e delle ragioni che sottendono tali discordanze.

Variabili funzione di regressione

La funzione di regressione stima il ricavo che l'agenzia di viaggi dovrebbe aver conseguito in base ai dati indicati nei vari quadri del modello dello studio di settore. Il ricavo puntuale presunto viene confrontato con il ricavo dichiarato ai fini della analisi di congruità. Allo scopo di facilitare la comprensivo del calcolo effettuato da GERICO si riportano di seguito le variabili che sono prese in considerazione per il calcolo del ricavo presunto (tra parentesi sono indicati i riferimenti ai corrispondenti righe del modello UG78U del 2012). I coefficienti, differenziati per i 13 cluster di cui si compone lo studio di settore delle agenzie di viaggi, sono invece contenuti nella nota tecnica allegata al presente lavoro:

1. **ALTRI COSTI PER SERVIZI (F17) + CANONI di LEASING PER BENI MOBILI (F18 CAMPO 3) + COSTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI, ACQUISTO LIBRI E CANCELLERIA (F22 CAMPO 2) + OMAGGI (F22 CAMPO 3);**
2. **SPESE PER ACQUISTI di SERVIZI (F16) meno compensi ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali);**
3. **SPESE PER LAVORO DIPENDENTE ED ALTRE PRESTAZIONI AFFERENTI L'ATTIVITA' DELLE AGENZIE di VIAGGI e TURISMO (F19) meno compensi ai soci per l'attività di amministratore (società di persone F19 campo 5);**
4. **COSTI PER LA PRODUZIONE di SERVIZI (F15);**
5. **NUMERO DEI SOCI, COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (NUMERO NORMALIZZATO) ESCLUSO IL PRIMO SOCIO (A07, A08, A09, A10 e A11);**
6. **VALORE DEI BENI STRUMENTALI (F29);**
7. **AMMONTARE DEL VOLUME di AFFARI INTERMEDIATO (PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI DEI TO) AL NETTO DEDUZIONE FORFETARIA DEL 6,6%, BIGLIETTERIE AEREE AL NETTO QUOTE NON COMMISSIONABILI, FERROVIARIA, MARITTIME, ED ALTRI SERVIZI TURISTICI;**
8. **COSTO PER LA PRODUZIONE di SERVIZI RELATIVO ALLE VENDITE di PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI A PREZZI SPECIALI AD ESEMPIO LAST MINUTE, OFFERTE SPECIALI, ADVANCED BOOKING, ECC. (RIGO D12). VIENE CALCOLATO UN CORRETTIVO IN DIMINUZIONE PER I CLUSTER: 7 Agenzie specializzate in turismo incoming, 9 Agenzie in franchising, 10 Agenzie specializzate in turismo outgoing e 13 Agenzie con attività mista di organizzazione e intermediazione.**

Indicatori di coerenza

Di seguito vengono riassunti i principali indicatori che sono sempre calcolati da GERICO ai fini della analisi della coerenza (accanto alle diverse variabili sono indicati i corrispondenti righe del modello UG78U del 2012):

1. **VALORE AGGIUNTO LORDO PER ADDETTO** (in migliaia di euro) E' PARI AL RAPPORTO TRA RICAVI (RIGHI F01 + F02 - F02 CAMPO 2) DIMINUITO DEI SEGUENTI COSTI: COSTO DEL VENDUTO, COSTI PER LA PRODUZIONE di SERVIZI (RIGO F15), SPESE PER ACQUISTI di SERVIZI (RIGO F16 meno F16 CAMPO 2), ALTRI COSTI PER SERVIZI (F17), ONERI DIVERSI di GESTIONE (RIGO F22) ed ALTRI COMPONENTI NEGATIVI (RIGO F23). IL RISULTATO COSI' OTTENUTO E' DIVISO PER IL NUMERO di ADDETTI;
2. **MARGINE di INTERMEDIAZIONE VENDITA PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI** E' DATO DAL RAPPORTO TRA D07 RICAVI di INTERMEDIAZIONE DIVISO PER D03 VOLUME di AFFARI INTEMEDIATO;
3. **MARGINE di INTERMEDIAZIONE BIGLIETTERIE E ALTRI SERVIZI TURISTICI** (al netto quote non commissionabili) DATO DAL RAPPORTO TRA D08 RICAVI di INTERMEDIAZIONE DIVISO PER D04 VOLUME di AFFARI INTEMEDIATO (D04 meno quote non commissionabili D50+D51+D52);
4. **RICARICO PER L'ATTIVITA' di ORGANIZZAZIONE** E' DATO DAL RAPPORTO TRA D01 +D02 RICAVI ORGANIZZAZIONE PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI SINGOLI DIVISO PER D05 + D06 COSTI ACQUISTO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI SINGOLI (E' IN PRATICA IL MARK-UP SUI COSTI).

CONSIDERAZIONI FINALI

Quaderni per la formazione

Nella mia qualità di Vice Presidente Vicario, a cui è stata affidata la delega per la formazione, sono particolarmente lieto di aver potuto soddisfare, con il presente manuale, una specifica esigenza di formazione, più volte sollecitata dagli Agenti di Viaggi che hanno partecipato ai diversi seminari, tenuti in varie città d'Italia, sul tema dello studio di settore.

Infatti, a seguito delle diverse revisioni che si sono succedute dal 2002 in avanti dello studio di settore, FIAVET ha progettato e concretamente realizzato alcuni convegni per contribuire a chiarire la corretta compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore.

Sono state organizzate diverse giornate nell'ambito di un più ampio piano formativo nel corso dei quali sono state illustrate le varie novità che nel corso di questi dieci anni si sono susseguite nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio.

In generale, tutta l'attività formativa della Federazione rappresenta un utile momento di confronto con gli Associati. Si persegue il duplice obiettivo sia della formazione specifica sullo studio di settore sia di far sentire gli agenti di viaggi vicini alla Federazione e di essere l'occasione per esprimere pubblicamente le loro difficoltà e segnalare nuove aree di criticità.

Ciò evidentemente è utile per impostare, nel modo più corretto ed efficace possibile, nuove richieste da rappresentare, nelle Sedi istituzionali, alle competenti Autorità (Agenzia delle Entrate,

Dipartimento delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ecc.). Una volta poi ottenute risposte positive, come si è verificato nello studio di settore, dobbiamo portare a conoscenza i nostri Associati delle nuove regole più favorevoli e delle opportunità di scelta per ottimizzare l'attività dell'agenzia di viaggi: è il plus di essere Associati.

Abbiamo pertanto approfondito i criteri dell'analisi discriminante per la individuazione del cluster di appartenenza dell'agenzia di viaggi. Il lavoro è poi proseguito per comprendere il funzionamento delle variabili e dei coefficienti dell'analisi della coerenza e della congruità. Non abbiamo mai tralasciato di confrontarci con degli esempi e casi pratici per meglio comprendere la portata delle novità introdotte.

Nel corso di tali eventi, che hanno visto sempre una numerosa partecipazione di titolari di agenzia di viaggi e loro collaboratori e consulenti, abbiamo dato ampio spazio ai quesiti esposti dalle agenzie di viaggi associate che hanno partecipato agli incontri. Con il presente volume abbiamo quindi cercato di compendiare tutte le risposte fornite in modo da poterle mettere a disposizione in un unico testo.

Massimo Caravita

Vice Presidente Vicario
(Delegato alla formazione)

APPENDICE

Studi di settore 2012

PERIODO D'IMPOSTA 2011

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Istruzioni Quadro F e Quadro G

QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nelle istruzioni Parte generale, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2012 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F00**, barrando la casella "Contabilità ordinaria per opzione", se il contribuente, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., ha optato per il regime ordinario;

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Ai sensi dell'art. 57 e del comma 2 dell'art. 85 del T.U.I.R., si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08 alle cui istruzioni si rimanda;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano i ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05);

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano i ricavi);

– nel **rigo F03**, l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F03, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo "4726", per le persone fisiche, oppure il codice tributo "2118", per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

– nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa.

Vanno indicati in questo rigo, qualora non costituiscano proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R. e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. Si ricorda, che in tale rigo va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

- ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame. Non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
- il recupero dell'incentivo fiscale derivante dall'applicazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), a seguito di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto dell'investimento a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto dell'investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In tale rigo, inoltre, va indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato;
 - gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nelle ipotesi in cui, ai sensi dall'art. 42, comma 2-quater del decreto legge n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente costituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
 - i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
 - gli altri proventi non altrove classificabili e gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

Nel presente rigo, i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, per la parte eccedente l'ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
 - nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
 - nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R. nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
 - la rivendita di carburante;
 - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
 - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivomagnetici;
 - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
 - la gestione di ricevitorie superenalotto, lotto, totocalcio, totogol e simili;
 - la vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
 - la riscossione bollo auto, canone rai e multe;
- nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

ATTENZIONE

Nei rigi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2012. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nel rigo F08 e successivi, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto dell'importo risultante dai righe F09 + F10 - F11) è utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte delle variabili dello studio di settore che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti oggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili utilizzate nell'analisi della congruità presenti nel quadro del personale e degli elementi contabili, annotate nel modello in maniera indistinta, sono utilizzate non più in base al valore che risulta indicato nei rispettivi righe, bensì in base al minor importo che risulta dalla neutralizzazione, secondo le modalità riportate nelle note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili laddove non diversamente indicato devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono oggi o ricavi fissi;

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivo-magnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivo-magnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivo-magnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle commesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ipiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F16, campo 1**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
 - i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
 - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali; – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
- Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **campo 2**, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all'Ires, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale da indicare nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:

- i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo riga vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties, sempreché gli stessi non siano riconducibili ad emolumenti corrisposti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale e strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata (da indicare nel rigo F15).

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
- nel **campo 3**, i canoni di locazione non finanziaria per beni mobili strumentali;
- nel **campo 4**, i canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.) che abbiano prestato l'attività per l'intero periodo d'imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e radddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del T.U.I.R.. Con riferimento a detta tipologia di costi, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute. Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F23 "Altri componenti negativi".

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi", quali, ad esempio, quelle per compensi corrisposti ai professionisti per la tenuta della contabilità, le spese per compensi corrisposti agli amministratori da parte di società ed enti soggetti all'Ires, o le spese per compensi corrisposti agli amministratori non soci da parte delle società di persone.

Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");
- nel **campo 4**, le spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- nel **campo 5**, l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere. Gli importi indicati in questo campo, qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4, secondo quanto previsto dalle relative istruzioni;

- nel **rigo F20, campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R.. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

- nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali, comprese le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

- nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

- nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, le spese per cancelleria, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati.

Nei campi interni al rigo F22 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F22) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per l'abbonamento a riviste e giornali, quelle per l'acquisto di libri, nonché le spese per cancelleria;
- nel **campo 3**, le spese per omaggi a clienti e articoli promozionali;

- nel **rigo F23, campo 1**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righe precedenti. In tale rigo devono essere indicati ad esempio:

- gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro;
- le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al

primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);

- l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa;
- l'ammontare dei rimborsi erogati ai soci, da parte delle società cooperative e loro consorzi, quali somme ulteriori ed eventuali ad essi attribuiti, al fine di riconoscere ai predetti soci il vantaggio derivante dallo scopo mutualistico;
- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
- le quote degli importi forfetari di cui all'art. 95, comma 4, del T.U.I.R., eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, da parte delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione dei suddetti importi forfetari;
- l'importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto:
 - dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto legge n. 78 del 2009 [c.d. bonus capitalizzazione] convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
 - dall'art. 42, comma 2-quater e seguenti, del decreto legge n. 78 del 2010 (cc.dd. Reti di imprese).

Si precisa, altresì, che i contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono indicare, in questo rigo, la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.;

- nel **campo 2** del rigo F23, devono essere indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro (già incluse nel campo 1 del presente rigo);
- nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-";
- nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" rispetto all'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);
- nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
- nel **rigo F28**, verrà visualizzato il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo, ad esclusione di quello indicato dai soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "minimi", deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2012;
- nel **rigo F29, campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
 - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102bis e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal cedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta su valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d'imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d'imposta.

Nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare, quest'ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell'esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell'esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio: a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, ma prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente che:

- il 31 marzo cessa l'attività e il 1° settembre la inizia nuovamente (212 giorni di attività);
- il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività:
 $1.200 * (31 / 212) = 175$ euro.

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di rapportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile, come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

- nei campi interni al rigo F29 devono essere indicati i valori (già inclusi nel campo 1 del rigo F29) riguardanti rispettivamente:
 - nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria (ad esempio contratti di affitto o noleggio);
 - nel **campo 3**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2011, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: art. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, da 7 a 7 septies e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F33**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F34**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);

- nel **rigo F35**, l'ammontare complessivo dell'IVA:
 - relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - relativa ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - detraibile forfetariamente risultante dall'applicazione di un regime speciale (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.);

Ulteriori elementi contabili

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

- nel **rigo F36**, il valore dei beni relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto). Si precisa che, in tale rigo, deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, così come già riportato nel rigo F12, se trattasi di beni indicati tra le esistenze iniziali, ovvero, il relativo costo di acquisto così come già riportato nel rigo F14 se, invece, trattasi di beni acquistati nel corso dell'esercizio. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate. Non si deve tener conto dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- nel **rigo F37**, il valore dei beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che, nel corso del periodo d'imposta, sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore dei predetti beni al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel rigo F09 e/o F11. Nell'ambito dei prodotti distrutti sono compresi anche quelli avviati allo smaltimento tramite le imprese a tal fine specializzate;

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

- nel **rigo F38**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR che, nel corso del periodo d'imposta, sono state distrutte dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali. Si precisa che in tale rigo deve essere indicato il valore delle predette opere al lordo dell'eventuale risarcimento assicurativo, già incluso nel campo 2 del rigo F06, pertanto, tale valore riguarda esclusivamente le opere ultrannuali con inizio di esecuzione non successivo al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006;

Beni strumentali mobili

- nel **rigo F39**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo F20) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

QUADRO G – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del TUIR. Inoltre, si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello Unico 2012, finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare indicare:

– nel **rigo G01**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. Sono compresi i compensi derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti dallo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuite al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

– nel **rigo G02**, l'ammontare dei maggiori compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore.

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo G02, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726"**, per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118"**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei compensi annotati nelle scritture contabili;

– nel **rigo G03**, va indicato l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. A titolo esemplificativo, vanno indicati in questo rigo:

- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata);
- i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale ai sensi della disposizione di cui all'art. 54, comma 1-^{quater}, del TUIR. Tuttavia, ai sensi della lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta considerato, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata;

– nel **rigo G04**, vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009. Le plusvalenze vanno indicate se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

– nel **rigo G05**, relativamente ai lavoratori dipendenti:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo G09 "Altre spese");

– nel **campo 2**, del rigo G05, va indicato l'ammontare delle sole spese sostenute per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi;

- nel **rigo G06**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276):
 - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
 - le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
 - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;

ATTENZIONE

Non sono deducibili, quindi non vanno indicati nei righi G05 e G06, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

- nel **rigo G07**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:

- i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. Tali compensi vanno, eventualmente, riportati nel rigo "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" laddove previsto nel quadro B;
- le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.).

Tali spese vanno, eventualmente, riportate nel rigo "Spese sostenute per strutture polifunzionali" laddove previsto nel quadro B.

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G07 ma indicate nel rigo G12;

- nel **rigo G08**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per:
 - i servizi telefonici compresi quelli accessori;
 - i consumi di energia elettrica;
 - i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che, se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo, le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento;

- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
- il 40 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) limitatamente ad un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese" vanno incluse nel rigo G09;

- nel **rigo G09**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
 - per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati. Nel caso in cui le predette spese siano integralmente deducibili, in quanto sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, esse devono essere indicate per intero;
 - di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che ai fini del raggiungi-

- mento del predetto limite di deducibilità, le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza concorrono nella misura del 75%. Si precisa, inoltre, che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle seguenti spese:
 - le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale;
 - il 75% delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento professionale;
 - per la manutenzione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 80 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
 - per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
 - delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), sostenute esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 40 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché il 90 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
 - di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
 - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi, sostenuta per l'impiego di personale utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro;
 - inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE

Non devono essere inclusi, in questo rigo:

- le quote di ammortamento e le spese dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- le spese relative agli immobili (come, ad esempio, i canoni di locazione e le spese condominiali);
- gli interessi passivi;
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione non finanziaria.

- nel **rigo G10** vanno indicate, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis, comma 1-bis.1 e 1-ter, del TUIR, le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 del citato articolo, acquistati successivamente alla data del 4 luglio 2006 e dei beni immobili strumentali acquistati nel 2007, 2008 e 2009, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

- nel **rigo G11, campo 1** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, determinate ai sensi dell'art. 54, del TUIR, nonché la quota di ammortamento del costo di acquisto dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio di arti o professioni va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR. Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

- nel **campo 2** del rigo G11, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento relative a soli beni mobili strumentali già incluse nel campo 1 del rigo G11.

In particolare va indicato tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali:

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- il 40 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori. Per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
- il 90 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- nel **rigo G12** vanno indicate tutte le componenti negative che concorrono alla formazione del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o professione che non sono state incluse nei rigi precedenti.
In tale rigo devono essere indicati anche:
- gli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.
 - i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria deducibili;
 - la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
 - le altre spese relative agli immobili con esclusione delle quote di ammortamento indicate nel rigo G11.
- Si precisa che per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammmodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono;
- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa che gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della liquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
- nel **rigo G13**, verrà visualizzato il reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro G e rilevanti ai fini fiscali. L'importo, ad esclusione di quello indicato dai soggetti che nei periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "minimi", deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei rigi del quadro RE del modello Unico 2012.
- nel **rigo G14, campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 - c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria;
- nel **campo 2**, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria (leasing) e non finanziaria, già inclusi nel campo 1.

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ne deriva che il bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore, mentre il bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo.

Per i soggetti che svolgono l'attività per un periodo diverso dai 12 mesi, (a causa ad esempio di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi ovvero di mera prosecuzione), il valore dei beni strumentali deve essere calcolato come il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell'attività.

Ad esempio, un contribuente:

– cessa l'attività il 31 marzo e la inizia di nuovo il 1° settembre (212 giorni di attività);

– acquista un bene in data 1° dicembre dal costo storico di 1200 euro;

– dovrà moltiplicare il valore del bene per il rapporto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività: $1200 \cdot (31/212) = 175$ euro.

Il valore dei beni strumentali indicato secondo i criteri chiariti in precedenza sarà automaticamente rideterminato dal software Gerico al fine di rapportarlo al periodo di esercizio dell'attività.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili;

– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50 per cento;
- le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
- nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo G15**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo G16**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo G17**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2011 che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e da 7 a 7 septies del DPR n. 633/72;
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
- nel **rigo G18**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo G19**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Ulteriori elementi contabili

Altre componenti negative

- nel **rigo G20**, le spese (già incluse nel rigo G12) sostenute per canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, relativi a beni immobili adibiti all'esercizio dell'arte o professione;
- nel **rigo G21**, le spese (già incluse nel rigo G12) sostenute per canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, relativi a beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività;

Beni strumentali mobili

- nel **rigo G22**, l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo G11) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

ALLEGATO 16

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

STUDIO DI SETTORE UG78U

ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
E TURISMO E DEI TOUR OPERATOR

Fonte: Agenzia delle Entrate, Ufficio Studi di Settore

CRITERI PER L' EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE

L'obiettivo dell'applicazione dello studio di settore è di attribuire ai contribuenti un "ricavo potenziale". Tale ricavo viene stimato tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico di un'impresa anche con riferimento al contesto territoriale in cui la stessa opera. L'applicazione dello studio consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica della singola impresa in relazione al settore economico di appartenenza.

A tale scopo, nell'ambito dello studio, vanno individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati nell'espletamento dell'attività.

L'evoluzione dello Studio di Settore è finalizzata a cogliere gli eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei modelli organizzativi e variazioni di mercato all'interno del settore economico.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per la costruzione dello Studio di Settore UG78U, evoluzione dello studio TG78U.

Le attività economiche gestite dallo Studio di Settore UG78U sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 2007:

- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio;
- 79.12.00 - Attività dei tour operator;
- 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.

L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello TG78U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore per il periodo d'imposta 2007, trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2008.

I contribuenti interessati sono risultati pari a 8.621.

Nella prima fase di analisi 663 posizioni sono state scartate in quanto non utilizzabili nelle successive fasi dell'elaborazione dello studio di settore (casi di cessazione di attività, situazioni di non normale svolgimento dell'attività, contribuenti forfetari, ecc.).

Sui modelli studi di settore della restante platea sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.

Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione del campione dello studio, lo scarto di ulteriori 398 posizioni.

I principali motivi di esclusione sono stati:

- ricavi dichiarati maggiori di 7.500.000 euro;
- quadro D (elementi specifici dell'attività) non compilato;
- quadro F (elementi contabili) non compilato;
- errata compilazione delle percentuali relative all'attività di organizzazione (Organizzazione di pacchetti e servizi turistici) (quadro D);
- errata compilazione delle percentuali relative all'attività di intermediazione (quadro D);
- incongruenze fra i dati strutturali e i dati contabili.

A seguito degli scarti effettuati, il numero dei modelli oggetto delle successive analisi è stato pari a 7.560.

IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI

Per suddividere le imprese oggetto dell'analisi in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, è stata seguita una strategia di analisi che combina due tecniche statistiche di tipo multivariato:

- un'analisi fattoriale del tipo *Analyse des données* e nella fattispecie l'Analisi in Componenti Principali;
- un procedimento di *Cluster Analysis*.

L'Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili originarie pur conservando gran parte dell'informazione iniziale. A tal fine vengono identificate nuove variabili, dette componenti principali, tra loro ortogonali (indipendenti e incorrelate) che spiegano il massimo possibile della varianza iniziale.

Le variabili prese in esame nell'Analisi in Componenti Principali sono quelle presenti in tutti i quadri ad eccezione delle variabili del quadro degli elementi contabili. Tale scelta nasce dall'esigenza di caratterizzare i soggetti in base ai possibili modelli organizzativi, alla diversa tipologia di attività svolta, ecc.; tale caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una impresa.

Le nuove variabili risultanti dall'Analisi in Componenti Principali vengono analizzate in termini di significatività sia economica sia statistica, al fine di individuare quelle che colgono i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto dello studio.

La *Cluster Analysis* è una tecnica statistica che, in base ai risultati dell'Analisi in Componenti Principali, permette di identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo è possibile raggruppare le imprese con caratteristiche strutturali ed organizzative simili (la descrizione dei gruppi omogenei identificati con la *Cluster Analysis* è riportata nel Sub Allegato 16.A)¹.

L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un'applicazione diretta delle tecniche di *Cluster Analysis*, poiché tanto maggiore è il numero di variabili su cui effettuare il procedimento di classificazione tanto più complessa e meno precisa risulta l'operazione di *clustering*.

In un procedimento di *clustering* quale quello adottato, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le variabili esaminate e che concorrono a definirne il profilo.

DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO

Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppo omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti allo stesso gruppo. Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione Lineare Multipla.

La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con un modello statistico-matematico che descrive l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.

La stima della "funzione di ricavo" è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e i dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti).

¹ Nella fase di *Cluster Analysis*, al fine di garantire la massima omogeneità dei soggetti appartenenti a ciascun gruppo, vengono classificate solo le osservazioni che presentano caratteristiche strutturali simili rispetto a quelle proprie di uno specifico gruppo omogeneo. Non vengono, invece, presi in considerazione, ai fini della classificazione, i soggetti che possiedono aspetti strutturali riferibili contemporaneamente a due o più gruppi omogenei. Ugualmente non vengono classificate le osservazioni che presentano un profilo strutturale molto dissimile rispetto all'insieme dei cluster individuati.

È opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un'analisi sui dati delle imprese per verificare le condizioni di "coerenza economica" nell'esercizio dell'attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della "funzione di ricavo".

A tal fine sono stati utilizzati degli indicatori di natura economico-contabile specifici delle attività in esame:

- *Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;*
- *Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;*
- *Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;*
- *Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.*

Le formule degli indicatori economico-contabili sono riportate nel Sub Allegato 16.C.

Per ogni gruppo omogeneo è stata calcolata la distribuzione ventile² degli indicatori "Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi", "Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi" e "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi".

Successivamente, ai fini della determinazione del campione di riferimento, sono state selezionate le imprese che presentavano valori degli indicatori al di sotto del valore massimo ammissibile. Con l'indicatore "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi" sono state selezionate le imprese con valore non negativo.

Nel Sub Allegato 16.E vengono riportati i valori soglia individuati per la definizione del valore massimo ammissibile utilizzato per la selezione del campione di riferimento.

Così definito il campione di riferimento, si è proceduto alla definizione della "funzione di ricavo" per ciascun gruppo omogeneo.

Per la determinazione della "funzione di ricavo" sono state utilizzate sia variabili contabili sia variabili strutturali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo "stepwise"³. Una volta selezionate le variabili, la determinazione della "funzione di ricavo" si è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (eteroschedasticità).

Nella definizione della "funzione di ricavo" si è tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività.

A tale scopo sono stati utilizzati i risultati dei seguenti studi:

- "Territorialità del livello delle retribuzioni"⁴;
- "Territorialità del livello di reddito disponibile per abitante"⁵.

² Nella terminologia statistica, si definisce "distribuzione ventile" l'insieme dei valori che suddividono le osservazioni, ordinate per valori crescenti dell'indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle osservazioni; il secondo ventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via.

³ Il metodo *stepwise* unisce due tecniche statistiche per la scelta del miglior modello di stima: la regressione *forward* ("in avanti") e la regressione *backward* ("indietro"). La regressione *forward* prevede di partire da un modello senza variabili e di introdurre passo dopo passo la variabile più significativa, mentre la regressione *backward* inizia considerando nel modello tutte le variabili disponibili e rimuovendo passo per passo quelle non significative. Con il metodo *stepwise*, partendo da un modello di regressione senza variabili, si procede per passi successivi alternando due fasi: nella prima fase, si introduce la variabile maggiormente significativa fra quelle considerate; nella seconda, si riesamina l'insieme delle variabili introdotte per verificare se è possibile eliminarne qualcuna non più significativa. Il processo continua fino a quando non è più possibile apportare alcuna modifica all'insieme delle variabili, ovvero quando nessuna variabile può essere aggiunta oppure eliminata.

⁴ I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale.

⁵ I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale.

La “Territorialità del livello delle retribuzioni” ha avuto come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei livelli retributivi per settore, provincia e classe di abitanti del comune.

La “Territorialità del livello di reddito disponibile per abitante” ha avuto come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base del livello di reddito disponibile per comune.

Nella definizione della funzione di ricavo si è operato nel seguente modo:

- il livello delle retribuzioni è stato rappresentato con una variabile standardizzata che varia da zero a uno ed è stata analizzata la sua interazione con la variabile “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio”;
- il livello del reddito disponibile per abitante è stato rappresentato con una variabile standardizzata rispetto al valore massimo ed è stata analizzata la sua interazione con le trasformate dei “Costi totali”.

Tali variabili hanno prodotto, ove le differenze territoriali non fossero state colte completamente nella *Cluster Analysis*, valori correttivi da applicare, nella stima del ricavo di riferimento, al coefficiente delle variabili prese in esame.

Nel Sub Allegato 16.G vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti della “funzione di ricavo”.

APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE

In fase di applicazione dello studio di settore sono previste le seguenti fasi:

- Analisi Discriminante;
- Analisi della Coerenza;
- Analisi della Normalità Economica;
- Analisi della Congruità.

ANALISI DISCRIMINANTE

L'Analisi Discriminante è una tecnica statistica che consente di associare ogni impresa ad uno o più gruppi omogenei individuati con relativa probabilità di appartenenza (la descrizione dei gruppi omogenei individuati con la *Cluster Analysis* è riportata nel Sub Allegato 16.A).

Nel Sub Allegato 16.B vengono riportate le variabili strutturali risultate significative nell'Analisi Discriminante.

ANALISI DELLA COERENZA

L'analisi della coerenza permette di valutare l'impresa sulla base di indicatori economico-contabili specifici del settore.

Con tale analisi si valuta il posizionamento di ogni singolo indicatore del soggetto rispetto ad un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili, in relazione al gruppo omogeneo di appartenenza.

Gli indicatori utilizzati nell'analisi della coerenza sono i seguenti:

- *Valore aggiunto lordo per addetto;*
- *Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;*
- *Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie ed altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);*
- *Ricarico per l'attività d'organizzazione.*

Le formule degli indicatori utilizzati e i relativi valori soglia di coerenza sono riportati, rispettivamente, nel Sub Allegato 16.C e nel Sub Allegato 16.D.

Ai fini della individuazione dell'intervallo di coerenza economica, per gli indicatori utilizzati sono state analizzate le relative distribuzioni ventili differenziate per gruppo omogeneo e sulla base della "territorialità generale a livello provinciale"⁶, che ha avuto come obiettivo la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee in rapporto al:

- grado di benessere;
- livello di qualificazione professionale;
- struttura economica.

In applicazione, per ogni singolo soggetto i valori soglia di ogni indicatore di coerenza economica sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento

⁶ I criteri e le conclusioni dello studio sono riportati nell'apposito Decreto Ministeriale.

individuati per gruppo omogeneo. Tali valori soglia vengono ponderati anche sulla base della percentuale di appartenenza alle diverse aree territoriali.

ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA

L'analisi della normalità economica si basa su una particolare metodologia mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che individuano le condizioni di normalità economica in relazione al gruppo omogeneo di appartenenza.

Gli indicatori di normalità economica individuati sono i seguenti:

- *Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;*
- *Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;*
- *Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;*
- *Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.*

Le formule degli indicatori utilizzati e i relativi valori soglia di normalità economica sono riportati, rispettivamente, nel Sub Allegato 16.C e nel Sub Allegato 16.E.

Ai fini della individuazione dei valori soglia per gli indicatori di normalità economica sono state analizzate le relative distribuzioni ventili, differenziate per gruppo omogeneo. Nel caso dell'indicatore "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi" sono stati ritenuti normali i soggetti con valore non negativo dell'indicatore.

In applicazione, per ogni singolo soggetto i valori soglia di ogni indicatore di normalità economica sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

Per ciascuno di questi indicatori vengono definiti eventuali maggiori ricavi da aggiungersi al ricavo puntuale di riferimento e al ricavo minimo ammissibile stimati con l'analisi della congruità dello studio di settore.

INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI PER BENI STRUMENTALI MOBILI RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI

Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile "Ammortamenti per beni mobili strumentali" moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell'indicatore, divisa 100, per il "Valore dei beni strumentali mobili in proprietà"⁷.

Nel caso in cui il valore dichiarato degli "Ammortamenti per beni mobili strumentali" si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, la parte degli ammortamenti eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 3,1010).

Tale coefficiente è stato calcolato, sul totale dei soggetti dello studio di settore che hanno contemporaneamente valorizzato sia la variabile "Valore dei beni strumentali mobili in proprietà" sia la variabile "Ammortamenti per beni mobili strumentali", come rapporto tra l'ammontare complessivo del ricavo puntuale, derivante dall'applicazione delle funzioni di ricavo dello studio di settore utilizzando la sola variabile "Valore dei beni strumentali mobili in proprietà", e l'ammontare complessivo degli "Ammortamenti per beni mobili strumentali".

⁷ La variabile viene rapportata al numero di mesi di svolgimento dell'attività ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12).

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RISPETTO AL VALORE DEGLI STESSI

Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per il “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”⁷.

Nel caso in cui il valore dichiarato dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, la parte dei canoni eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente (pari a 0,7017).

Tale coefficiente è stato calcolato, sul totale dei soggetti dello studio di settore che hanno contemporaneamente valorizzato sia la variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria” sia la variabile “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, come rapporto tra l’ammontare complessivo del ricavo puntuale, derivante dall’applicazione delle funzioni di ricavo dello studio di settore utilizzando la sola variabile “Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”, e l’ammontare complessivo dei “Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria”.

INCIDENZA DEL COSTO DEL VENDUTO E DEL COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI SUI RICAVI

L’indicatore risulta non normale quando assume un valore inferiore a zero.

In tale caso, si determina il valore normale di riferimento del “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, moltiplicando i ricavi dichiarati dal contribuente per il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”, diviso per 100.

Tale valore di riferimento è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo, selezionando il valore mediano dell’indicatore, calcolato sui soggetti normali per l’indicatore in oggetto (vedi tabella 1).

In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione del nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” è ottenuto come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo omogeneo.

Il nuovo “Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi” costituisce il parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica⁸.

⁸ I maggiori ricavi da normalità economica correlati a tale indicatore sono calcolati come differenza tra il ricavo puntuale di riferimento, derivante dalla riapplicazione dell’analisi della congruità con il nuovo costo del venduto e costo per la produzione di servizi, e il ricavo puntuale di riferimento di partenza, calcolato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

Tabella 1 – Coefficienti di determinazione del nuovo
“Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi”

Cluster	Valore mediano
1	74,76
2	28,25
3	57,22
4	3,19
5	59,79
6	72,81
7	71,59
8	19,36
9	59,90
10	71,35
11	65,46
12	16,02
13	55,01

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE SUI RICAVI

Per ogni contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Costi residuali di gestione” moltiplicando la soglia massima di normalità economica dell’indicatore, divisa 100, per i “Ricavi da congruità e da normalità”⁹.

Nel caso in cui i “Ricavi da congruità e da normalità” siano maggiori di zero e il valore dichiarato dei “Costi residuali di gestione” si posizioni al di sopra di detto valore massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per il relativo coefficiente.

Tale coefficiente è stato individuato, distintamente per gruppo omogeneo (*cluster*), come rapporto tra l’ammontare complessivo del ricavo puntuale, derivante dall’applicazione delle funzioni di ricavo dello studio di settore utilizzando le sole variabili contabili di costo, e l’ammontare complessivo delle stesse variabili contabili di costo (vedi tabella 2).

Tabella 2 – Coefficienti di determinazione dei maggiori ricavi da applicarsi ai costi residuali di gestione

Cluster	Coefficiente
1	1,0300
2	1,0020
3	1,0410
4	1,0571
5	1,0019
6	1,0275
7	1,0296
8	1,0307
9	1,0217
10	1,0425
11	1,0400
12	1,0119
13	1,0442

In applicazione, per ogni contribuente il coefficiente di determinazione dei maggiori ricavi è ottenuto come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei coefficienti individuati per ogni gruppo omogeneo.

ANALISI DELLA CONGRUITÀ

Per ogni gruppo omogeneo vengono calcolati il ricavo puntuale, come somma dei prodotti fra i coefficienti del gruppo stesso e le variabili dell’impresa, e il ricavo minimo, determinato sulla base dell’intervallo di confidenza al livello del 99,99%¹⁰.

⁹ Ricavi da congruità e da normalità = Ricavo puntuale di riferimento da analisi della congruità + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza da contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi” + Maggiore ricavo da normalità economica relativo all’indicatore “Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi”.

¹⁰ Nella terminologia statistica, per “intervallo di confidenza” si intende un intervallo, posizionato intorno al ricavo puntuale e delimitato da due estremi (uno inferiore e l’altro superiore), che include con un livello di probabilità prefissato il valore dell’effettivo ricavo del contribuente. Il limite inferiore dell’intervallo di confidenza costituisce il ricavo minimo.

La media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei ricavi puntuali di ogni gruppo omogeneo costituisce il “ricavo puntuale di riferimento” dell’impresa.

La media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei ricavi minimi di ogni gruppo omogeneo costituisce il “ricavo minimo ammissibile” dell’impresa.

Al ricavo puntuale di riferimento e al ricavo minimo ammissibile stimati con l’analisi della congruità vengono aggiunti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dall’applicazione dell’analisi della normalità economica.

Nel Sub Allegato 16.F vengono riportate le modalità di neutralizzazione delle variabili per la componente relativa all’attività di vendita di beni soggetti ad aggio e/o ricavo fisso.

Nel Sub Allegato 16.G vengono riportate le variabili ed i rispettivi coefficienti delle “funzioni di ricavo”.

SUB ALLEGATI

SUB ALLEGATO 16.A - DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI

L'analisi ha portato all'individuazione di 13 gruppi omogenei (cluster) differenziati in funzione dei seguenti fattori:

- tipologia di attività;
- specializzazione;
- dimensione;
- modalità organizzativa;
- modalità di vendita.

La tipologia di attività ha consentito di differenziare le agenzie che svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (cluster 1, 6, 7, 10 e 11), da quelle intermedie nella vendita (cluster 2, 4, 8 e 12) e quelle con attività mista di organizzazione e intermediazione (cluster 3, 5, 9 e 13).

La specializzazione ha permesso di distinguere, nell'ambito delle agenzie che effettuano principalmente organizzazione di pacchetti e servizi turistici, le imprese specializzate in:

- turismo incoming (cluster 7);
- turismo outgoing (cluster 10);
- viaggi e soggiorni di lavoro (cluster 6).

Per le agenzie intermedie le specializzazioni emerse sono le seguenti:

- turismo incoming (cluster 8);
- biglietteria (cluster 4).

Il fattore dimensionale, espresso perlopiù in termini di volume di attività, numero di addetti e superficie dei locali destinati alla vendita, ha consentito di individuare le agenzie di viaggio con attività mista di organizzazione e intermediazione di più grandi dimensioni (cluster 5).

Sulla base della modalità organizzativa è stato possibile raggruppare le agenzie appartenenti a catene in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network (cluster 2 e 9) e quelle aderenti a consorzi (cluster 3);

Grazie alla modalità di vendita sono stati individuati, infine, i tour operator tradizionali che vendono pacchetti e servizi turistici tramite agenzie di viaggio intermedie (cluster 1) e le agenzie che vendono direttamente al pubblico tramite internet e call center (cluster 11).

Di seguito vengono descritti i cluster emersi dall'analisi.

Salvo segnalazione diversa, i cluster sono stati rappresentati attraverso il riferimento ai valori medi delle variabili principali.

CLUSTER 1 – TOUR OPERATOR CHE VENDONO TRAMITE AGENZIE INTERMEDIE

NUMEROSITÀ: 354

Al cluster appartengono le agenzie che vendono pacchetti e servizi turistici attraverso agenzie di viaggio intermedie (85% dei ricavi) e che potremmo definire tour operator tradizionali.

Si tratta di operatori che effettuano principalmente organizzazione di pacchetti e servizi turistici (88% dei ricavi dell'attività) occupandosi in particolare di viaggi e soggiorni per vacanze outgoing (62% dei ricavi da

organizzazione) e più raramente di flussi turistici incoming (60% dei ricavi da organizzazione nel 39% dei casi).

Si tratta in prevalenza di società (55% di capitali e 26% di persone) e sono occupati complessivamente 4 addetti di cui 2-3 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di 40 mq circa di locali destinati alla vendita/settore commerciale e di 30 mq circa di locali destinati esclusivamente ad uffici.

CLUSTER 2 – AGENZIE INTERMEDIARIE OPERANTI IN FRANCHISING O AFFILIATE A GRUPPI DI ACQUISTO/NETWORK

NUMEROSITÀ: 410

Le imprese appartenenti al cluster sono agenzie che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita (78% dei ricavi dell'attività) e si caratterizzano per l'appartenenza a catene di franchising o gruppi d'acquisto/network: il 60% circa delle agenzie sostiene infatti spese per royalties in quote fisse e/o variabili.

L'attività di intermediazione ha per oggetto prevalentemente pacchetti e servizi turistici outgoing (56% del volume intermediato) e biglietteria (30% del volume intermediato) soprattutto aerea internazionale, nazionale e marittima. Il 57% delle agenzie effettua altresì prenotazioni alberghiere per l'8% del volume intermediato.

Le imprese del cluster sono principalmente società (40% di persone e 30% di capitali) e occupano 2 addetti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (40 mq) e nel 45% dei casi locali destinati esclusivamente ad uffici (20 mq).

CLUSTER 3 – AGENZIE ADERENTI A CONSORZI

NUMEROSITÀ: 210

Le agenzie appartenenti al cluster si caratterizzano per l'adesione a consorzi e svolgono generalmente sia attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (59% dei ricavi dell'attività) sia attività di intermediazione (32% dei ricavi dell'attività).

L'attività di organizzazione riguarda soprattutto il turismo outgoing (66% dei ricavi da organizzazione); l'intermediazione concerne sia la vendita di pacchetti e servizi turistici outgoing (46% del volume intermediato) sia la vendita di biglietteria (38% del volume intermediato), in particolare aerea nazionale e internazionale e marittima.

Il 61% delle agenzie del cluster dispone dell'autorizzazione IATA per l'emissione e la vendita di biglietteria aerea e il 36% quella TRENITALIA.

Le imprese del cluster sono principalmente società (51% di capitali e 36% di persone) e occupano 4 addetti di cui 2 dipendenti.

I locali destinati alla vendita misurano 56 mq e sono presenti locali destinati esclusivamente ad uffici (20 mq).

CLUSTER 4 – AGENZIE SPECIALIZZATE IN ATTIVITÀ DI BIGLIETTERIA

NUMEROSITÀ: 415

Al cluster appartengono le agenzie che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita di biglietteria; si tratta in particolare di biglietteria aerea internazionale (28% del volume intermediato) e nazionale (17%), ferroviaria (14%) e marittima (13%).

La metà circa delle agenzie del cluster svolge anche attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici outgoing (26% del volume intermediato nel 49% dei casi).

In linea con la tipologia di attività svolta, la maggioranza delle agenzie presenta l'autorizzazione IATA per l'emissione e la vendita di biglietteria aerea e il 37% quella TRENITALIA.

Le imprese del cluster sono in prevalenza società (37% di persone e 34% di capitali) e occupano 2-3 addetti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti 40 mq circa di locali destinati alla vendita e, nel 61% dei casi, 24 mq di locali destinati esclusivamente ad uffici.

CLUSTER 5 – AGENZIE DI GRANDI DIMENSIONI CON ATTIVITÀ MISTA DI ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE

NUMEROSITÀ: 265

Il presente cluster è formato dalle agenzie di grandi dimensioni che effettuano sia organizzazione di pacchetti e servizi turistici (62% dei ricavi dell'attività) sia intermediazione nella vendita (27% dei ricavi dell'attività).

Si tratta principalmente di società di capitali (83% dei casi) e sono occupati complessivamente 13 addetti di cui 9 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita/settore commerciale di circa 140 mq ed uffici di 50 mq circa.

L'attività di organizzazione riguarda soprattutto i flussi outgoing, in particolare viaggi e soggiorni per vacanze (64% dei ricavi da organizzazione) e, in misura più contenuta, viaggi e soggiorni di lavoro (20% dei ricavi da organizzazione nel 57% dei casi).

L'attività d'intermediazione riguarda sia la vendita di pacchetti e servizi turistici in particolare di turismo outgoing (38% del volume intermediato), sia l'attività di biglietteria (49% del volume intermediato).

Oltre l'80% delle agenzie del cluster presenta l'autorizzazione IATA per l'emissione e la vendita di biglietteria aerea e il 50% quella TRENITALIA.

CLUSTER 6 – AGENZIE SPECIALIZZATE IN VIAGGI DI LAVORO

NUMEROSITÀ: 293

Le agenzie appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di organizzazione (87% dei ricavi dell'attività) in particolare di viaggi e soggiorni di lavoro (79% dei ricavi da organizzazione).

Le imprese del cluster sono soprattutto società di capitali (70% dei casi) ed occupano 4-5 addetti di cui 2-3 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (37 mq) e di locali destinati esclusivamente ad uffici (37 mq).

CLUSTER 7 – AGENZIE SPECIALIZZATE IN TURISMO INCOMING

NUMEROSITÀ: 770

Il presente cluster è formato dalle agenzie che effettuano prevalentemente organizzazione di pacchetti e servizi turistici (91% dei ricavi dell'attività) con specializzazione prevalente in viaggi e soggiorni per vacanze incoming (85% dei ricavi da organizzazione).

Si tratta in prevalenza di società (54% di capitali e 24% di persone) e gli addetti complessivamente occupati sono 3 di cui 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (30 mq circa) e di locali destinati esclusivamente ad uffici (30 mq).

CLUSTER 8 – AGENZIE INTERMEDIARIE SPECIALIZZATE IN TURISMO INCOMING

NUMEROSITÀ: 250

Il cluster raggruppa le agenzie che effettuano quasi esclusivamente attività di intermediazione nella vendita (85% dei ricavi dell'attività) specializzate in pacchetti e servizi turistici incoming (71% del volume intermediato).

Le imprese del cluster, soprattutto società (40% di persone e 27% di capitali), occupano 2 addetti e dispongono di locali destinati alla vendita/settore commerciale di 34 mq.

CLUSTER 9 – AGENZIE IN FRANCHISING O AFFILIATE A GRUPPI DI ACQUISTO/NETWORK

NUMEROSITÀ: 823

Il presente cluster raggruppa le agenzie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network che svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (65% dei ricavi dell'attività) e, in misura minore, attività di intermediazione (25% dei ricavi dell'attività).

L'attività di organizzazione riguarda principalmente il turismo outgoing (80% dei ricavi da organizzazione); il 56% delle agenzie effettua la vendita di pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali (con tecniche di vendita quali last minute, offerte speciali, advanced booking ecc.) per il 40% dei ricavi da organizzazione.

Anche l'intermediazione di pacchetti e servizi concerne soprattutto il turismo outgoing (58% del volume intermediato); il 30% del volume intermediato è relativo alla vendita di biglietteria.

In linea con la modalità organizzativa adottata, il 70% circa dei soggetti del cluster sostiene spese per royalties in quote fisse e/o variabili.

Le imprese del cluster sono soprattutto società (40% di capitali e 39% di persone) e occupano 3 addetti di cui 1-2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti 50 mq circa di locali destinati alla vendita.

CLUSTER 10 – AGENZIE SPECIALIZZATE IN TURISMO OUTGOING

NUMEROSITÀ: 1.358

Al cluster appartengono le agenzie che svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (82% dei ricavi dell'attività) e sono specializzate in turismo outgoing (68% dei ricavi da organizzazione).

Le imprese sono soprattutto società (47% di capitali e 28% di persone) e occupano 2-3 addetti.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (33 mq) e spesso locali destinati esclusivamente ad uffici (32 mq nel 61% dei casi).

CLUSTER 11 – AGENZIE CHE VENDONO AL PUBBLICO PREVALENTEMENTE TRAMITE INTERNET E CALL CENTER

NUMEROSITÀ: 255

Le agenzie appartenenti al cluster svolgono prevalentemente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (87% dei ricavi dell'attività) e si caratterizzano per la modalità di vendita diretta al pubblico tramite internet e call center (86% dei ricavi da organizzazione).

L'attività di organizzazione riguarda soprattutto viaggi e soggiorni per vacanze outgoing (55% dei ricavi da organizzazione) e, in misura più contenuta, incoming (62% dei ricavi da organizzazione nel 39% dei casi).

Per quanto concerne la natura giuridica, le imprese del cluster sono soprattutto società (50% di capitali e 29% di persone) e occupano 3 addetti di cui 2 dipendenti.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita/settore commerciale (34 mq) e di locali destinati esclusivamente ad uffici (23 mq).

CLUSTER 12 – AGENZIE INTERMEDIARIE

NUMEROSITÀ: 895

Il presente cluster è formato dalle agenzie che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator e di biglietteria (79% dei ricavi dell'attività).

L'intermediazione di pacchetti e servizi turistici riguarda soprattutto il turismo outgoing (49% del volume intermediato); l'attività di biglietteria è divisa tra biglietti aerei internazionali (10% del volume intermediato) e nazionali (9%), marittimi (6%) e ferroviari (11% del volume intermediato nel 45% dei casi).

Tra gli altri servizi offerti, le agenzie del cluster si occupano in prevalenza di prenotazioni alberghiere (10% del volume intermediato nel 62% dei casi) e di noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto (5% nel 29%).

Si tratta soprattutto di società (35% di persone e 33% di capitali) e gli addetti complessivamente occupati sono 2.

Per lo svolgimento dell'attività le imprese dispongono di locali destinati alla vendita (34 mq).

CLUSTER 13 – AGENZIE CON ATTIVITÀ MISTA DI ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE

NUMEROSITÀ: 1.237

Al cluster appartengono le agenzie che svolgono attività mista di organizzazione di pacchetti e servizi turistici (54% dei ricavi dell'attività) e di intermediazione (29% dei ricavi dell'attività).

L'attività di organizzazione riguarda principalmente viaggi e soggiorni per vacanze outgoing (69% dei ricavi da organizzazione) e, in misura minore, il turismo incoming (32% dei ricavi da organizzazione nel 21% dei casi).

L'intermediazione concerne sia la vendita di pacchetti e servizi turistici outgoing (49% del volume intermediato) sia la biglietteria (34% del volume intermediato), in particolare aerea internazionale, aerea nazionale e marittima; il 68% delle agenzie si occupa anche di prenotazioni alberghiere (9% del volume intermediato).

Le imprese del cluster, principalmente società (42% di capitali e 35% di persone), occupano 2-3 addetti di cui 1 dipendente.

Per lo svolgimento dell'attività sono presenti locali destinati alla vendita (40 mq circa) e, nel 63% dei casi, locali destinati esclusivamente ad uffici (20 mq circa).

SUB ALLEGATO 16.B - VARIABILI DELL'ANALISI DISCRIMINANTE

- Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta

QUADRO A:

- Numero delle giornate retribuite per i dipendenti a tempo pieno
- Numero delle giornate retribuite per i dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito
- Numero delle giornate retribuite per gli apprendisti
- Numero delle giornate retribuite per gli assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro
- Numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa
- Percentuale di lavoro prestato dai collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale
- Percentuale di lavoro prestato dai familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa
- Percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione
- Percentuale di lavoro prestato dai soci amministratori
- Percentuale di lavoro prestato dai soci non amministratori
- Numero di amministratori non soci

QUADRO B:

- Locali destinati alla vendita (settore commerciale) (Mq)

QUADRO D:

- Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici
- Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli
- Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator
- Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)
- Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator
- Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)
- Attività di organizzazione: Viaggi e soggiorni per vacanze - Incoming
- Attività di organizzazione: Viaggi e soggiorni di lavoro (congressi, meeting, incentive, ecc) - Incoming
- Attività di organizzazione: Viaggi e soggiorni di lavoro (congressi, meeting, incentive, ecc) - Outgoing
- Altri dati: Vendite dirette al pubblico (business to consumer) tramite Internet e call center
- Attività di intermediazione: Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING)
- Attività di intermediazione: Biglietteria aerea nazionale
- Attività di intermediazione: Biglietteria aerea internazionale
- Attività di intermediazione: Biglietteria aerea extra BSP
- Attività di intermediazione: Biglietteria ferroviaria
- Attività di intermediazione: Biglietteria marittima
- Attività di intermediazione: Biglietteria autolinee

- Canale utilizzato per la commercializzazione dei pacchetti e servizi turistici: Ricavi derivanti dalla vendita attraverso Agenzie di viaggio intermediarie
- Tipologia commerciale: In franchising o affiliato a gruppi di acquisto/network
- Tipologia commerciale: Appartenenza a consorzi
- Altri elementi specifici: Spese per royalties in quote fisse per la partecipazione a “franchising o gruppi di acquisto/network”
- Altri elementi specifici: Spese per royalties in quote variabili per la partecipazione a “franchising o gruppi di acquisto/network”
- Altri elementi specifici: Contributi di partecipazione a consorzi

SUB ALLEGATO 16.C – FORMULE DEGLI INDICATORI

Di seguito sono riportate le formule degli indicatori economico-contabili utilizzati in costruzione e/o applicazione dello studio di settore:

- *Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi* = (Ammortamenti per beni mobili strumentali *100)/(Valore dei beni strumentali mobili in proprietà¹¹);
- *Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi* = (Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria*100)/(Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria¹¹);
- *Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi* = (Costi residuali di gestione*100)/(Ricavi dichiarati);
- *Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi* = (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)*100/(Ricavi dichiarati);
- *Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie ed altri servizi (al netto delle quote non commissionabili)* = (Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.)*100)/(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietterie ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.) - Quote non commissionabili su biglietteria)¹²;
- *Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici* = (Ammontare dei ricavi di intermediazione conseguiti dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator*100)/(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator);
- *Ricarico per l'attività d'organizzazione* = (Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e di vendita di servizi singoli¹³)/(Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e di vendita di servizi singoli¹⁴);
- *Valore aggiunto lordo per addetto* = (Valore aggiunto lordo/1.000) / (Numero addetti¹⁵).

¹¹ La variabile viene rapportata al numero di mesi di svolgimento dell'attività ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12).

¹² Quote non commissionabili su biglietteria = Quote non commissionabili su biglietteria aerea nazionale + quote non commissionabili su biglietteria aerea internazionale + quote non commissionabili su biglietteria marittima.

¹³ Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e di vendita di servizi singoli = Ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici + ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di vendita di servizi singoli.

¹⁴ Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici e di vendita di servizi singoli = Ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici + ammontare totale dei costi di acquisto sostenuti nell'attività di vendita di servizi singoli.

¹⁵ Di seguito viene riportato il calcolo del numero di addetti:

Numero addetti = (ditte individuali)	Titolare + numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione
Numero addetti = (società)	Numero dipendenti + numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa + numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa + numero associati in partecipazione + numero soci amministratori + numero soci non amministratori + numero amministratori non soci.

Dove:

- **Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso** = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - [(Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)¹⁶];
- **Costi residuali di gestione** = Oneri diversi di gestione - Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria - Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro;
- **Costo del venduto** = Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci + Esistenze iniziali - Rimanenze finali;
- **Esistenze iniziali** = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR;
- **Ricavi dichiarati** = Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR + (Altri proventi considerati ricavi - Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR) + (Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR) - (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale - Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR);
- **Rimanenze finali** = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR;
- **Valore aggiunto lordo** = {(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) - [(Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)¹⁶ + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali) + Altri costi per servizi + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro]};
- **Valore dei beni strumentali mobili in proprietà** = (Valore dei beni strumentali - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria - Valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria).

Il titolare è pari a uno. Il numero dipendenti è pari al numero delle giornate retribuite diviso 312.

Il numero collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell'impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100.

Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rapportati al numero di mesi di svolgimento dell'attività ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12).

¹⁶ Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.

SUB ALLEGATO 16.D - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI COERENZA

CLUSTER	Modalità di distribuzione	Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)		Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici (%)		Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie ed altri servizi (al netto delle quote non commissionabili) (%)		Ricarico per l'attività d'organizzazione	
		Soglia minima	Soglia massima	Soglia minima	Soglia massima	Soglia minima	Soglia massima	Soglia minima	Soglia massima
1	Gruppo territoriale 2 e 5	18,89	65,00	7,39	25,00	2,55	20,00	1,12	2,00
1	Gruppo territoriale 1 e 3	21,36	65,00	7,39	25,00	2,88	20,00	1,12	2,00
2	Gruppo territoriale 2 e 5	15,24	50,00	9,15	25,00	4,23	22,00	1,06	1,50
2	Gruppo territoriale 1 e 3	18,99	50,00	9,24	25,00	4,38	22,00	1,06	1,50
3	Gruppo territoriale 2 e 5	19,77	65,00	8,16	25,00	2,77	20,00	1,07	1,50
3	Gruppo territoriale 1 e 3	22,82	65,00	8,71	25,00	3,03	20,00	1,09	1,50
4	Gruppo territoriale 2 e 5	16,48	50,00	7,99	22,00	4,12	22,00	1,05	1,50
4	Gruppo territoriale 1 e 3	20,81	50,00	8,00	22,00	4,24	22,00	1,06	1,50
5	Gruppo territoriale 2 e 5	23,76	70,00	8,78	22,00	3,95	20,00	1,09	1,70
5	Gruppo territoriale 1 e 3	27,39	70,00	8,78	22,00	3,95	20,00	1,09	1,70
6	Gruppo territoriale 2 e 5	18,87	65,00	7,95	22,00	3,63	20,00	1,11	2,00
6	Gruppo territoriale 1 e 3	26,27	65,00	7,95	22,00	3,63	20,00	1,12	2,00
7	Gruppo territoriale 2 e 5	18,35	65,00	7,00	25,00	3,00	20,00	1,09	1,70
7	Gruppo territoriale 1 e 3	20,73	65,00	7,00	25,00	3,00	20,00	1,11	1,70
8	Gruppo territoriale 2 e 5	13,27	50,00	9,00	25,00	4,29	22,00	1,05	1,50
8	Gruppo territoriale 1 e 3	17,25	50,00	9,00	25,00	4,29	22,00	1,05	1,50
9	Gruppo territoriale 2 e 5	18,94	65,00	8,34	25,00	3,56	20,00	1,08	1,50
9	Gruppo territoriale 1 e 3	21,77	65,00	8,55	25,00	3,58	20,00	1,08	1,50
10	Gruppo territoriale 2 e 5	16,37	50,00	6,80	22,00	3,00	20,00	1,09	1,70
10	Gruppo territoriale 1 e 3	18,96	50,00	6,80	22,00	3,00	20,00	1,09	1,70

CLUSTER	Modalità di distribuzione	Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)		Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici (%)		Margine d'intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietti ed altri servizi (al netto delle quote non commissionabili) (%)		Ricarico per l'attività d'organizzazione	
		Soglia minima	Soglia massima	Soglia minima	Soglia massima	Soglia minima	Soglia massima	Soglia minima	Soglia massima
11	Gruppo territoriale 2 e 5	17,52	65,00	7,30	25,00	3,75	20,00	1,08	2,00
11	Gruppo territoriale 1 e 3	21,23	65,00	7,30	25,00	3,75	20,00	1,11	2,00
12	Gruppo territoriale 2 e 5	15,38	50,00	8,64	25,00	4,01	20,00	1,06	1,70
12	Gruppo territoriale 1 e 3	19,28	50,00	8,64	25,00	4,01	20,00	1,07	1,70
13	Gruppo territoriale 2 e 5	17,31	65,00	7,81	25,00	4,13	22,00	1,08	1,70
13	Gruppo territoriale 1 e 3	21,29	65,00	7,81	25,00	4,30	22,00	1,08	1,70

SUB ALLEGATO 16.E - VALORI SOGLIA PER GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Cluster	Modalità di distribuzione	Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi	Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi	Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi
		Soglia massima	Soglia massima	Soglia massima
1	Tutti i soggetti	25,00	55,00	3,60
2	Tutti i soggetti	25,00	55,00	7,80
3	Tutti i soggetti	25,00	55,00	5,70
4	Tutti i soggetti	25,00	55,00	11,69
5	Tutti i soggetti	25,00	55,00	4,35
6	Tutti i soggetti	25,00	55,00	3,88
7	Tutti i soggetti	25,00	55,00	4,77
8	Tutti i soggetti	25,00	55,00	7,99
9	Tutti i soggetti	25,00	55,00	6,55
10	Tutti i soggetti	25,00	55,00	4,73
11	Tutti i soggetti	25,00	55,00	5,38
12	Tutti i soggetti	25,00	55,00	10,02
13	Tutti i soggetti	25,00	55,00	7,16

SUB ALLEGATO 16.F - NEUTRALIZZAZIONE DEGLI AGGI E/O RICAVI FISSI

Le variabili utilizzate nell'analisi della congruità relative ai quadri del personale e degli elementi contabili, annotate in maniera indistinta, vanno neutralizzate per la componente relativa all'attività di vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso.

Tale neutralizzazione viene effettuata in base al coefficiente di scorporo, calcolato nel modo seguente:

$$\text{Coefficiente di scorporo} = \frac{\text{Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso}}{\text{Margine lordo complessivo aziendale.}}$$

La neutralizzazione non viene effettuata nei seguenti casi:

- Ricavi dichiarati non superiori al Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi;
- Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso non superiori al Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

Dove:

- **Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso** = Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso - Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- **Costo del venduto**¹⁷ = Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci + Esistenze iniziali - Rimanenze finali;
- **Costo del venduto relativo alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso**¹⁷ = Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso + Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- **Esistenze iniziali** = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR;
- **Margine lordo complessivo aziendale** = [(Ricavi dichiarati + Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) - (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi)];
- **Rimanenze finali** = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR.

¹⁷ Se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.

SUB ALLEGATO 16.G - COEFFICIENTI DELLE FUNZIONI DI RICAVO

VARIABILI	CLUSTER 1	CLUSTER 2	CLUSTER 3	CLUSTER 4	CLUSTER 5	CLUSTER 6	CLUSTER 7
Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di boazione non finanziaria + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	-	0,8758	0,9536	0,9835	0,8373	0,8427	1,0046
Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali)	-	0,9177	1,0005	1,0646	1,0880	0,9951	1,0409
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente aderenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	0,9088	0,7741	0,8834	0,9933	0,9288	0,9389	0,8064
CVPROD	1,0292	1,0460	1,0626	1,1011	1,0216	1,0542	1,0458
CVPROD relativo alle Vendite pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali (last minute, offerte speciali, advanced booking, ecc)	-	-	-	-	-	-	-0,0268
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) (escluso il primo socio ^(*)), differenziale relativo alla territorialità del livello delle attribuzioni.	27.112,2473	14.043,9347	16.159,6604	17.294,1666	32.533,9590	27.843,5147	32.023,9219
Loggino in base 10 di [COSTI TOTALI + 10], differenziale relativo alla territorialità del livello di reddito disponibile per abitante	4,502,2260	2,298,3749	3,688,4184	2,836,8112	-	4,772,3086	2,584,6750
Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di boazione non finanziaria + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali)	1,0186	-	-	-	-	-	-
Valore beni strumentali mobili elevato a 0,4 ^(*)	-	-	-	-	-	-	-
Valore beni strumentali mobili elevato a 0,5 ^(*)	60,6344	81,4005	54,0495	76,5548	-	70,1562	101,6910
Valore massimo tra (Valore beni strumentali mobili e 2.500) elevato a 0,5 ^(*)	-	-	-	-	96,8997	-	-
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di altri servizi	-	0,0416	0,0618	0,0295	0,0788	-	0,0483
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di biglietteria aerea al netto delle relative quote non commissionabili	-	-	-	0,0117	-	-	-
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria	-	-	-	0,0177	-	-	-
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di biglietteria marittima al netto delle relative quote non commissionabili	-	-	-	0,0219	-	-	-
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di biglietteria aerea al netto delle relative quote non commissionabili + Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria	-	-	-	-	-	-	-
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di biglietteria marittima al netto delle relative quote non commissionabili	0,0207	0,0278	0,0188	-	0,0140	0,0189	0,0171
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative quote non commissionabili	-	0,0343	0,0282	0,0258	0,0304	-	0,0225
Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative quote non commissionabili + Ammontare del volume intermedio realizzato dalla vendita di altri servizi	0,0255	-	-	-	-	0,0326	-

Dove:

- **CVPROD** = valore massimo tra (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) e 0.
- **COSTI TOTALI** = CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali) + Altri costi per servizi + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone).
- **Valore beni strumentali mobili** = Valore dei beni strumentali - Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di altri servizi** = (Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/100 - (Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator (INCOMING) + Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator (OUTGOING) + Biglietteria aerea nazionale + Biglietteria aerea internazionale + Biglietteria aerea extra BSP + Biglietteria ferroviaria + Biglietteria marittima))/100.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti aerea al netto delle relative quote non commissionabili** = valore massimo tra [(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/100 - Quote non commissionabili su biglietti aerea nazionale + Biglietteria aerea internazionale + Biglietteria aerea extra BSP]/100 - Quote non commissionabili su biglietti aerea nazionale - Quote non commissionabili su biglietti aerea internazionale] e 0.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ferroviaria** = (Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/100 - Quote non commissionabili su biglietti ferroviaria)/100.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti marittima al netto delle relative quote non commissionabili** = valore massimo tra [(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/100 - Quote non commissionabili su biglietti marittima] e 0.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative quote non commissionabili** = (Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator (INCOMING) + Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator (OUTGOING))/100 - 0,066*(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾ (Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator (INCOMING) + Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici del Tour Operator (OUTGOING))/100).

- Le variabili contabili vanno espresse in euro.

⁹⁾ La variabile viene rapportata al numero di mesi di svolgimento dell'attività ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta" diviso 12).

VARIABILI	CLUSTER 8	CLUSTER 9	CLUSTER 10	CLUSTER 11	CLUSTER 12	CLUSTER 13
Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	0,9270	1,0012	1,0241	0,9696	0,9868	0,9883
Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali)	0,9684	1,0215	1,0484	1,0476	1,0697	1,0570
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	0,8514	0,7603	0,9569	0,9482	0,6630	0,9757
CV/PROD	1,0371	1,0566	1,0451	1,0468	1,0814	1,0549
CV/PROD relativo alle Vendite pacchetti e servizi turistici a prezzi speciali (last minute, offerte speciali, advanced booking, ecc)	-	-0,0245	-0,0325	-	-	-0,0352
Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (percentuale di lavoro prestato diviso 100), Associati in partecipazione (percentuale di lavoro prestato diviso 100) e Soci (percentuale di lavoro prestato diviso 100) escluso il primo socio ⁽⁴⁾ , differenziale relativo alla territorialità del livello delle retribuzioni	19,946,7749	21,439,6332	33,221,1159	37,598,9879	21,028,3734	40,636,9369
Logaritmo in base 10 di [COSTI TOTALI + 10], differenziale relativo alla territorialità del livello di reddito disponibile per abitante	2,438,5130	2,268,2856	1,868,2597	3,036,9614	1,743,7628	1,726,5605
Altri costi per servizi + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali)	-	-	-	-	-	-
Valore beni strumentali mobili elevato a 0,4 ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	227,5170
Valore beni strumentali mobili elevato a 0,5 ⁽⁶⁾	60,3441	68,5862	81,9223	46,6479	50,3271	-
Valore massimo tra (Valore beni strumentali mobili e 2.500) elevato a 0,5 ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di altri servizi	0,0673	0,0369	0,0341	-	0,0451	0,0317
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria aerea al netto delle relative quote non commissionabili	-	-	-	-	0,0248	-
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria	-	-	-	-	0,0284	-
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria marittima al netto delle relative quote non commissionabili	-	-	-	-	0,0338	-
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria aerea al netto delle relative quote non commissionabili + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria marittima al netto delle relative quote non commissionabili	0,0324	0,0270	0,0166	0,0286	-	0,0116
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative quote non commissionabili	0,0377	0,0338	0,0197	-	0,0426	0,0241
Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative quote non commissionabili + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di altri servizi	-	-	-	0,0322	-	-

Dove:

- **CVPROD** = valore massimo tra (Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi) e 0.
- **COSTI TOTALI** = CVPROD + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di capitali) + Altri costi per servizi + Abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria + Spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali + Costo per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria + Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone).
- **Valore beni strumentali mobili** = Valore dei beni strumentali - Valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di altri servizi** = (Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/(100 - (Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING) + Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (OUTGOING) + Biglietteria aerea nazionale + Biglietteria aerea internazionale + Biglietteria aerea extra BSP + Biglietteria ferroviaria + Biglietteria marittima))/100.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti aerea al netto delle relative quote non commissionabili** = valore massimo tra [(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/(Biglietteria aerea nazionale + Biglietteria aerea internazionale + Biglietteria aerea extra BSP)/100 - Quote non commissionabili su biglietteria aerea nazionale - Quote non commissionabili su biglietteria aerea internazionale] e 0.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria ferroviaria** = (Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾*(Biglietteria ferroviaria)/100.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietteria marittima al netto delle relative quote non commissionabili** = valore massimo tra [(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/(Biglietteria marittima)/100 - Quote non commissionabili su biglietteria marittima] e 0.
- **Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici al netto delle relative quote non commissionabili** = (Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾/(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾*(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING) + Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (OUTGOING))/100 - 0,066*(Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator + Ammontare del volume intermediato realizzato dalla vendita di biglietti ed altri servizi (ad es. hotel, autonoleggi, ecc.))⁹⁾*(Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (INCOMING) + Intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici dei Tour Operator (OUTGOING))/100).

- Le variabili contabili vanno espresse in euro.

⁹⁾ La variabile viene rapportata al numero di mesi di svolgimento dell'attività (*Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'imposta* diviso 12).

Finito di stampare Roma a novembre 2012

La redazione di questo volume è stata curata da:

Pierluigi Fiorentino, Donatella Sacchetti

Pubblicazione interna non commerciabile



Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo

00153 Roma – Piazza G.G. Belli, 2

Tel. 06/58.83.101 Fax 06/5897003

e-mail: fiavet.nazionale@fiavet.it

www.fiavet.it

